

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XLI - N. 174 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2006 - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

Adesso candidatevi!

di Luciano Berzè

Il Congresso Nazionale svoltosi a Roma nello scorso mese di novembre ha certamente segnato un risultato importante nell'evoluzione del percorso della nostra professione. Siamo infatti alle soglie di una unificazione di fatto di due categorie, che dopo molti anni di strade vicine e parallele, hanno deciso di percorrere insieme il futuro. Certo la strada non è stata, non è e non sarà priva di complicazioni, ulteriori discussioni e magari da qualche reciproco ripensamento. Il futuro di certo spaventa alcuni e solo gli stolti non cambiano mai opinione, ma il risultato di quell'assise è stato certamente un esplicito plauso a questa importante operazione. Lo è stato nei numeri, che qualcuno cerca ancora di interpretare cercando inutili significati nascosti, ma soprattutto nella qualità del dibattito. Si badi, non nella qualità dei relatori e dei moderatori certamente quasi sempre all'altezza, ma in quella della platea. Plauso quindi soprattutto a quest'ultima che, una volta ancora, ha dimostrato che i rappresentati sono meglio dei rappresentanti. Da essi non sono mai venuti infatti, se non meritate dal politicante di turno, intemperanze, cori, zuffe o altri comportamenti sopra le righe. Una volta tanto, anzi, e chi c'era non potrà non rammentarla, l'aria che si respirava era di una categoria unita, stufa, molto arrabbiata e che non ha risparmiato critiche, e talvolta sì cori da stadio, contro una classe politica che non fa nulla, anche quando non costerebbe nulla, per consentirci di svolgere con il silenzio e l'efficienza che contraddistingue il nostro lavoro quotidiano, indifferente a tutte le nostre proposte anche quando sono corrette, sensate e dettate da una lunga esperienza di pratica quotidiana. Per qualche giorno si è respirata un'aria nuova, diversa da quella



solita stantia e soffocante, che ha fatto immaginare, e forse sognare, a molti dei partecipanti una svolta, nella rivendicazione, nella convinzione e nella potenza di fuoco che potrà e dovrà permeare la

categoria unita che tra poco nascerà.

Il convegno ha avuto anche un altro merito. Far emergere in modo chiaro, e per una volta non sedicente, l'opposizione ad un'evolu-

zione già scritta. E l'ha fatta emergere in tutta la sua dimensione che è minima, anzi fisiologica. Nelle democrazie di una cosa si deve sempre dubitare: dell'unanimità. Il fallimento di quello che alcuni si erano avventurati a chiamare il controcongresso è stato persino peggiore delle previsioni, tanto che lo stesso fronte che l'ha organizzato sta cedendo sotto le fratture interne che lo hanno seguito e non sono che l'apice emerso dei distinguo che separano le sue varie fazioni. A questo punto però, dato che le lettere, le poesie, gli appelli alle più fantasiose autorità, la prosa epica, i forum, le mail e i fax seguiranno come ombre tutti noi fino al 2008 e senz'altro anche oltre, l'unico rimedio è già in programma. E' il passaggio elettorale. Il più presto possibile.

E' ormai necessario ed indifferibile cambiare marcia. Passare dal branco alla squadra.

Nelle elezioni la democrazia, anzi la nuova democrazia determinata dalle nuove regole delle elezioni delle rappresentanze istituzionali locali e nazionali della professione, dà il meglio di sé. Dà una possibilità a tutti di esprimere le proprie opinioni e di farle condividere attraverso l'espressione del voto che le legittima. Tutti quelli che hanno qualcosa da dire agli altri hanno il dovere morale e devono trovare il coraggio, oggi più che mai, di fare una proposta per il futuro della professione. E lo facciano a loro modo, con gli incontri, i cartelloni, i fax, i fischiotti, le mail, i dibattiti, le cene. Oggi, più di un tempo, hanno un modo nuovo di farlo. Lo possono e lo devono fare alla luce del sole creando delle liste trasparenti con programmi precisi, obiettivi espliciti e con vittorie o sconfitte finalmente chiare. Quindi candidatevi! Candidatevi tutti! Belli e brutti, buoni e cattivi, alti e bassi, giovani e canuti, silenziosi e rumorosi. Solo così potrà emergere la migliore classe dirigente per il nostro futuro. E tutti noi sappiamo di quanto ne abbiamo bisogno.

In questo numero

- 2 ALBO UNICO E FUSIONE CASSE. PRONTI A SCRIVERE IL FINALE
- 3 Annotando. VOGLIA DI UNITA'
- 4 L'URGENZA DI UNA RIFORMA
- 5/8 LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE
- 9/10 IL DOTTORE COMMERCIALISTA COME CONSULENTE NELLA GESTIONE DEI RISCHI D'IMPRESA
- 11/18 SPECIALE TRIVENETO - DAL D.L. VISCO-BERSANI AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007
- 19/21 PROGETTI DI UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA
- 22 Bando delle BORSE DI STUDIO 2007
- 23/24 FONDO PATRIMONIALE: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
- 25 FAREWELL, MILTON!
- 28 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

L'INSERTO

Aspetti aziendalistici della crisi d'impresa
Ammortamento dei cespiti dell'azienda affittata

Albo unico e fusione Casse: pronti a scrivere il finale

ANTONIO PASTORE

Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza dei Dottori Commercialisti

Il XXV Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti, il primo celebrato in via unitaria con i Ragionieri, ha acceso più volte l'attenzione dell'uditorio su varie questioni.

Il dibattito si è arricchito di diversi interventi sul tema del riconoscimento e della regolamentazione delle "nuove" professioni e dei suoi prevedibili effetti sui futuri bacini contributivi degli enti previdenziali privatizzati. In conclusione ai lavori il Congresso ha spostato l'alveo del confronto sull'eventuale fusione delle due Casse di previdenza, quale conseguenza dell'Albo unico.

Il nodo previdenziale tra Dottori Commercialisti e Ragionieri non passa oggi certo per il numero, la capacità e la professionalità dei dipendenti, ovvero per una improbabile riduzione dei costi di gestione, come qualcuno ha voluto impropriamente sottolineare. A maggior ragione se, armonizzando il confronto, si scopre che il trend degli associati negli ultimi anni ha sostenuto la crescita di una sola delle due categorie, quella dei Dottori Commercialisti la quale, tra l'altro, nulla amministra in *outsourcing*.

La discussione è stata, invece, funzionale per poter ribadire quelli che sono i sostanziali principi cardine che sottostanno all'eventuale fusione delle due Casse. L'articolo 4 della L. 34/05, infatti, detta in modo esplicito le sue "regole": i progetti di fusione non potranno in alcun modo disattendere le previsioni demografiche, mentre dovranno fare ben attenzione agli eventuali effetti peggiorativi sui risultati delle singole gestioni.

Di conseguenza, nella predisposizione di una eventuale proposta comune di unificazione, la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, nel proiettare le dinamiche demografiche e le adesioni, non intende rinunciare ai propri iscritti attuali e futuri, coerentemente con le considerazioni poste alla base delle modifiche strutturali del sistema previdenziale e condivise dai Ministeri vigilanti che hanno approvato, nel 2004, una riforma basata sulla continuità dei flussi di iscrizione. Rinunciare ai propri iscritti significherebbe, in definitiva, spezzare quel patto intergenerazionale proprio di un sistema ancora saldamente legato alla ripartizione come schema di finanziamento. Pertanto, l'avviamento demografico dovrà avere il peso che gli compete nel prosieguo del dibattito in quanto l'intenzione è unicamente quella di salvaguardare il futuro pensionistico degli iscritti alla nostra Cassa, nel rispetto del principio di adeguatezza delle prestazioni previsto dalla nostra Costituzione.

L'eventuale fusione è un argomento che non può essere liquidato senza fissare i necessari paletti, i quali dovranno rappresentare la cornice entro la quale si dovrà decidere se esistono davvero i presupposti per pianificare una gestione unica che tenga conto dell'espansione della professione di Dottore Commercialista. Infatti, nessuna fusione potrebbe mai sconfiggere la continuità della categoria, considerata la vasta platea di potenziali aderenti che hanno deciso di dare corso ai propri studi con la pratica di Dottore Commercialista.

Il 1° gennaio 2008 non può essere considerato come lo spartiacque tra vecchie e nuove professioni. Non ci sembra che la natura dell'Albo unico sia quella di tagliare con il passato: quindi, nulla cambierà a partire da quella data per la nostra categoria, che non intende sottoporsi ad alcun grado di giudizio per definire a chi apparterranno i nuovi iscritti, chiara come appare la situazione dalla lettura delle norme.

L'Albo unico non fa altro che affermare la continuità e la piena vitalità della categoria dei Dottori Commercialisti che oggi cresce ad un ritmo di oltre 2000 iscritti l'anno e può contare su oltre 65.000 iscritti al registro dei praticanti. Tuttavia, l'aspetto demografico, benché fondamentale, in quanto principio esplicito dell'articolo 4 sopra menzionato, resta solo uno dei punti da considerare con attenzione, ma non certamente l'unico. Auspicando che i conti vengano fatti con i bilanci alla mano, riteniamo necessario che il dibattito si concentri anche sulle previsioni economiche e finanziarie e su tutte le altre variabili utili a verificare la stabilità dei rispettivi sistemi.

Per smussare le insidie di un confronto ancora in salita, diventa opportuno riuscire a valutare la capacità di copertura previdenziale basandosi su parametri di crescita reddituale omogenei o, comunque, condivisi nelle loro impostazioni logiche.

D'altronde, per una categoria come quella dei Dottori Commercialisti - abituata a quadrare i conti e non a "far quadrare i conti" - che ha messo a punto una riforma strutturale del proprio disegno previdenziale nel momento forse di massima espansione, ricorre l'obbligo, prima di tirare le somme, che siano compiute valutazioni in modo rigoroso, evitando che *escamotage* parametrici svelino falle difficili da tamponare in futuro.

Spesso l'attività di verifica lascia sul tavolo del dibattito incomprensioni e, perché no, false pretese. La fusione non è - lo sostiene in modo categorico tutto il Consiglio di Amministrazione della Cassa - un atto

dovuto, tanto meno sarà realizzabile se nasconde il tentativo di appiattare quelle che, dalla privatizzazione ad oggi, si sono dimostrate le diverse connotazioni e prospettive di Dottori Commercialisti e Ragionieri.


Deve essere chiaro, infatti, che nessuna delle due Casse potrà trarre alcun beneficio dalla legge che, unificando i due Albi professionali, ha soltanto ipotizzato la nascita di una Cassa previdenziale che accomuni Dottori Commercialisti e Ragionieri. E' giusto a questo proposito rimarcare che le condizioni raggiunte oggi dalle due gestioni devono considerarsi cristallizzate. L'Albo unico non può rivelarsi l'alibi per giustificare lo stravolgimento degli equilibri già propri della nostra categoria. La fusione, come è stato più volte sottolineato in diversi interventi, non va considerata alla stregua di un non-problema. Non semplifichiamo la questione sostenendo che si tratta ormai di un fatto acquisito e che ci sarà tempo, a partire dal 2008, per risolvere i dubbi lasciati sul tavolo del confronto. Oggi non vi è niente di più sbagliato che rimandare: si faccia chiarezza prima, per non lasciare che nuove nubi si addensino all'orizzonte.

Al di là delle ipotesi progettuali che sono state ventilate dalla Cassa Ragionieri, non ci pare proprio di poter essere in una fase così avanzata da stabilire il numero di gestioni che l'eventuale nuova Cassa dovrà avere. Non è il caso di spingersi troppo oltre, perché i paletti che la nostra Cassa ha fissato, non sono stati ancora puntellati utilizzando le dovute argomentazioni.

Forse è davvero prematuro parlare di fusione se non si vuol capire che la norma non prevede soluzioni intermedie e che andare (inutilmente) alla ricerca di soluzioni mediate e di comodo, con l'intento di impaludare il confronto, non è assolutamente nel Dna della nostra categoria e della sua Cassa di Previdenza.



ANNOTANDO

VOGLIA
DI UNITÀ

CLAUDIO SICILIOTTI

Ordine di Udine

Unità. Credo che sia questa la parola chiave che riassume più di ogni altra il senso del nostro primo congresso unitario. E' il messaggio più profondo ed autentico che abbiamo portato nelle nostre case e nei nostri studi professionali al termine dell'assise romana. Unità come anelito, come tensione, come voglia di stare insieme. Ma anche unità come certezza di un processo iniziato ed ormai inarrestabile. Un monito per tutti. Perché i congressi, alla fin fine, a questo servono: costituiscono una grande occasione per la "base" per poter affermare le proprie idee ai propri dirigenti, per indicare loro il senso di marcia, la rotta, la strada da seguire.

E così è stato. Un appello per tutti i colleghi, ma soprattutto rivolto agli organismi dirigenti di una professione che si avvia ad ampie falcate a diventare unica. Guai, adesso, a non ascoltare il messaggio chiaro che ci è stato inviato. Sarebbe proprio un grave errore.

Da questa lezione dobbiamo ripartire con lo sguardo rivolto al futuro e non più alle inutili e sterili diatribe del passato.

Gli oltre duemila congressisti ci hanno chiesto infatti di concentrarci sui problemi reali della nostra attività. Perché quello che interessa ai professionisti sono le questioni concrete. Le cose che toccano da vicino gli interessi ed i problemi della categoria: dall'imminente, pericolosa ed ambigua, riforma delle libere professioni; alle scelte vessatorie del legislatore fiscale; fino ai temi dell'economia ed al ruolo della nostra professione in questo contesto. Il risultato è stato quello di aver messo sul tappeto proposte concrete e condivise. Sulle quali non ha senso disunirsi per ragioni ideologiche o pregiudizi di parte.

Nelle giornate romane i congressisti hanno applaudito e talvolta fischiato. Ma sempre all'unisono e mai tra di loro. E anche quando quei fischi si sono rivolti verso un membro del governo che prospettava scenari per noi inaccettabili e non condivisibili, la protesta è

stata sempre espressione di quella voglia di far sentire una voce unica.

Il forte "no" ad un'equiparazione *tout court* Ordini/Associazioni è risultata così la risposta corale, non certo corporativa, di chi vuole rivendicare il rigore, la durezza e la serietà dei percorsi formativi e professionali come garanzia per se stessi e per gli altri, senza confusioni e incomprensibili annacquamenti.

Sempre uniti, senza alcuna eccezione, i congressisti hanno approvato per acclamazione la mozione congressuale finale. Nessuno era certamente ignaro dei diversi problemi (tuttora in buona parte irrisolti) che hanno attraversato i gruppi dirigenti al loro interno e fra di essi; né delle polemiche e delle tensioni che hanno caratterizzato la vigilia dell'evento.

Ma tutti in qualche modo hanno chiesto di lasciarli, almeno per una volta, fuori della porta.

Non si è vissuta minimamente quella sensazione di spaccatura che troppo spesso caratterizza i rapporti tra i rappresentanti istituzionali delle categorie.

Uomini e donne che fanno lo stesso lavoro e che vivono quotidianamente i medesimi problemi hanno chiesto di essere rappresentati semplicemente per questo. Persone che affrontano ogni giorno, con la cultura dell'operosità e della dedizione, le tante insidie che caratterizza-

no una professione intellettuale in costante aggiornamento; persone che avvertono la precarietà insita in qualsiasi attività di lavoro autonomo hanno chiesto ai loro rappresentanti di rendersi interpreti di questo.

Semplicemente di questo e non di altro.

Non hanno chiesto di erigere steccati tra di loro, ma protezione e tutela del comune lavoro.

Una lezione tanto forte e autorevole quanto poco strillata.

Nessuno che abbia realmente a cuore le sorti della categoria potrà, d'ora in avanti, farne più a meno.



L'URGENZA DI UNA RIFORMA

MICHELE VIETTI

Già Sottosegretario Ministero della Giustizia

La c.d. bozza "Vietti bis", che ho avuto l'onore di predisporre come Sottosegretario alla Giustizia nella passata legislatura, ha segnato, per ammissione dello stesso Guardasigilli in carica, un valido punto di partenza per la proposta di riforma delle professioni predisposta dal Governo. Di certo l'intero assetto della nuova proposta si fonda su un sistema "duale" comprendente e regolante, all'interno dell'unico contenitore delle professioni intellettuali, sia quelle tradizionalmente organizzate in Ordini che quelle "nuove" organizzate per lo più in associazioni. E' vero che entrambe le proposte muovono dalla volontà di rinnovare fortemente gli Ordini, così da farne non una corporazione a difesa dei propri iscritti ma una sorta di "certificatori di qualità" dei professionisti a garanzia degli utenti. Con l'intento di ottenere questo risultato si interviene sull'accesso, sul tirocinio (remunerato ed esperibile anche all'estero), sulla democrazia interna, sulla formazione permanente, sul controllo deontologico. Alla "Vietti bis" viene unanimemente riconosciuto un intento innovatore anche in materia di tariffe e pubblicità, attraverso l'introduzione di aperture non dirompenti rispetto all'assetto ordinistico che ha come propria colonna portante quel controllo disciplinare che ne giustifica l'esistenza. Il blitz messo a punto dalla "Bersani" ha fatto sì che in una notte venissero spazzati via i minimi tariffari e i paletti alla pubblicità e la "Mastella" sembra non voglia (o non possa) ricostruirli.

Per le professionalità che l'evoluzione socio-economica ha fatto crescere fuori degli storici recinti degli Ordini, anziché abbandonarle a se stesse in una desolata landa senza regole e punti fermi, la "Vietti bis" si propone la loro organizzazione in associazioni legittimate ad ottenere - in presenza di puntuali requisiti - il riconoscimento pubblico.

Guardando in dietro forse siamo stati colpevoli di un "eccesso di concertazione" convinti che dovessero essere i professionisti i protagonisti principali della fase di autoregolamentazione: la proposta l'abbiamo scritta "con" i professionisti e tutti gli Ordini, le Casse, i Sindacati, parte delle Associazioni e l'allora opposizione politica avevano condiviso la versione finale. L'insipienza di alcuni impedì di arrivare in porto.

La "Mastella" ha deciso di optare per una strada più semplice e a prima vista in discesa: al posto di una legge quadro, una delega molto generica che rimanda al Governo la successiva risoluzione dei nodi della riforma. La proposta non contiene la definizione di professione intellettuale e soprattutto non si esprime sul punto dolente della distinzione tra professioni ordinistiche e non. Una stupefacente disposizione (che è quasi un'ammissione di colpa) rinvia alla legislazione delegata l'adozione di provvedimenti "opportuni ad evitare la confusione" tra le due tipologie!

Il rischio (a mio avviso la certezza) è che i problemi oggi rimossi si ripresenteranno domani, troppo tardi per tentare una loro risoluzione. Allora pre-

tenderà di risolverli a discrezione la pletera di Ministeri interessati alla materia. Non resta che augurarsi che, nella corsa di competenze, non prevalga la visione puramente mercantile della professione.

Siamo consci dell'urgenza della riforma nell'interesse non solo dei professionisti ma del sistema paese; per questo è nostra intenzione avviare una collaborazione in Parlamento per scrivere una buona legge che aiuti a liberare le potenzialità di questo settore; è da escludere con fermezza la possibilità di concedere deleghe in bianco che potrebbero servire a scaricare la coscienza per aver fatto qualcosa ma di certo non ci darebbero la tranquillità di aver fatto qualcosa di buono.

Capezzone: ecco il dialogo con le professioni!

Avevamo chiesto anche al Presidente della commissione attività produttive della Camera, On. Daniele Capezzone, un contributo sulla riforma delle professioni. Dopo un mese di attesa la sua segreteria ci ha detto che egli non aveva tempo. Lo ringraziamo pubblicamente per l'impegno e per la tempestività del riscontro. Se lo merita. Una risposta comunque la dà anche il silenzio; è quella dell'interesse che ha per il dialogo con una delle categorie professionali che ha in animo di liberalizzare: nessuno.

IPSOA

La nuova revocatoria fallimentare

SEGUE DA PAGINA 5

nei confronti della banca", (da leggere in connessione al nuovo art. 70¹⁶ che concerne la revoca limitata alla differenza tra il massimo raggiunto¹⁷ nel periodo sospetto e l'entità dell'esposizione alla data di apertura della procedura¹⁸, cioè al saldo differenziale, recependo la teoria del massimo scoperto¹⁹ o, meglio ancora, dell'effettivo rientro; il coordinamento tra l'art. 70 e l'art. 67 comma 3 lettera b. non è certo immediato salvo ipotizzare un rapporto di genere a specie²⁰ avuto presente che l'art. 67 parla di rimesse mentre l'art. 70 parla di "atti estintivi ..." che, sicuramente, ha una portata maggiore). Sorge il dubbio se si tratti solo di un tetto massimo oppure se entro tale tetto si debbano verificare gli atti aventi i requisiti dell'art. 67 tali da defalcare detto tetto massimo (soluzione che pare preferibile salvo giungere a conseguenze paradossali²¹). E' da rilevare che l'art. 70 fa – a mio avviso – impropriamente riferimento al "terzo" in luogo del soggetto che ha beneficiato del rientro²².

Sempre a mio modesto avviso, l'art. 70 comma 3 non tanto o non solo limita l'applicazione del 67 comma 3 lettera b. circoscrivendone l'ambito di applicazione, quanto ne precisa le modalità di applicazione fissando e facendo coincidere il tetto massimo della revoca nell'effetto solutorio concretamente realizzatosi ma, soprattutto, opera oltre il riferimento del contratto di conto corrente e, quindi, si estende all'insieme dei rapporti in essere tra il cliente e la banca²³.

In dottrina ci si è domandato se l'esenzione si estenderebbe anche all'ipotesi di cui all'art. 67 comma 1 n. 2 ma la tesi affermativa, francamente, sembra forzata e mal coordinata con le altre ipotesi²⁴. Si tenga presente, poi, che la legge non fa riferimento ad alcun tipo di saldo per cui non vi è motivo di discostarsi dal criterio del saldo "misto"²⁵ cui è oramai approdata la giurisprudenza; non solo, ma riferendosi all'"ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese" giustificerebbe - come sopra accennato - un'interpretazione che estenda tale concetto all'interezza dei rapporti in essere tra banca e cliente²⁶. E', comunque certo che l'art. 67 mantiene fede al principio della revoca dei singoli atti, inserendo il temperamento delle esenzioni, mentre l'art. 70 sposta l'ottica sull'effetto complessivo dei singoli atti guardando ad un risultato algebrico-contabile da far valere in via di eccezione e ciò spiegherebbe il perchè delle due diverse norme e la loro diversa collocazione. Da ultimo, sul punto specifico, è da notare che nulla si dice delle rimesse effettuate da terzi e ciò dovrebbe indurre a ritenere che nulla sia cambiato rispetto a prima. Sono altresì esenti da revocatoria i **pagamenti e le garanzie poste in esecuzione in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo omologato**

di ristrutturazione (ma non quelli effettuati in preparazione del medesimo²⁷), nonché **gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501 bis, comma 4 c.c.**²⁸. Si tratta di una sorta di ombrello protettivo a favore dei creditori che aderiscano (o, a seconda dei casi, che siano soggetti) in riferimento ad una serie di determinati atti il cui comune denominatore sia costituito dal risanamento aziendale²⁹. Si noti che, limitatamente ai c.d. piani attestati esiste formalmente l'esenzione dalla revocatoria ma non l'esenzione dalle azioni esecutive individuali a differenza delle altre ipotesi concordatarie o para concordatarie (182 bis).

Analogamente lo sono i **pagamenti di beni e servizi**³⁰ **effettuati nell'esercizio di un'attività di impresa** (da intendersi con riferimento all'oggetto sociale) **nei termini d'uso** (questi ultimi da intendersi con riferimento alle modalità ed ai tempi di pagamento³¹ e, concettualmente diversi da quelli anomali che rimangono previsti dall'art. 67 comma 1 come altra specie giuridica. Un pagamento contestuale alla prestazione dovrebbe essere inteso certamente come "usuale". Ci si domanda tuttavia se, ad esempio, la compensazione rientri o meno nei termini d'uso.

Di interesse generale è anche la (condivisibile per motivi di equità) sottrazione dalla revocatoria la **vendita a giusto prezzo**³² **di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado**³³. L'irrevocabilità della vendita dovrebbe comportare l'irrevocabilità dell'eventuale ipoteca iscritta dalla banca finanziatrice così come anche l'irrevocabilità del pagamento delle commissioni per il rilascio di fidejussioni bancarie a garanzia degli acquisti degli immobili da costruire se destinati ad uso abitativo³⁴. In precedenza a detta ipotesi si sarebbe applicata, se del caso, la revoca per atti sproporzionati ("notevole sproporzione tra le prestazioni") che oggi viene rimodulata su un concetto di sproporzione quantificato in oltre un quarto del valore³⁵ ma non è più applicabile all'ipotesi della casa di abitazione appositamente disciplinata. Esiste un ulteriore nuovo aspetto da non trascurare. L'art. 67 comma 3 stabilisce infine che "le disposizioni di questo articolo non si applicano ... alle **operazioni di credito fondiario**"³⁶. Cosa significa? Posto che il credito fondiario nulla ha a che vedere con le varie tipologie indicate,

SEGUE A PAGINA 7

¹⁶ Che si occupa degli atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati (i quali sembrano essere in chiave interpretativa soli i rapporti bancari, diremo noi "di durata"); qui, certamente, il legislatore non merita un premio per la formulazione lessicale della norma.

¹⁷ Con il dubbio se nell'individuazione del massimo si intenda il dato aritmetico o solo l'eccedenza massima rispetto al fido concesso, cioè lo sconfinamento (con ulteriore riduzione dell'area revocabile).

¹⁸ E qui c'è chi coglie una possibile contraddittorietà data da una certa sovrapposizione o ripetizione di norme; comunque, la valutazione ora diviene sempre ex post e viene meno la distinzione tra conto scoperto e conto passivo. Non si ha più la revoca di una rimessa intesa come pagamento di un debito liquido ed esigibile ma la revoca concerne una differenza di saldi, vale a dire un'astrazione rispetto ad un numero di rimesse. Cambia, in buona sostanza, la prospettiva recependo una logica "di buon senso", che appare condivisibile per una sostanziale equità e realismo.

¹⁹ Tesi di minoranza della ormai famosa "Commissione Trevisano".

²⁰ TARZIA, *Le esenzioni (vecchie e nuove) dall'azione revocatoria fallimentare nella recente riforma in Il fallimento*, 2005, 841. Più semplicemente, si potrebbe ipotizzare il nuovo art. 67 come norma generale ed il nuovo art. 70 come norma speciale per le banche senza, peraltro, che l'art. 70 escluda l'art. 67, ma nella differente ottica di integrazione delle due norme.

²¹ Cioè rendere oggi revocabile qualcosa che in precedenza non lo era.

²² "... il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese"

²³ E ciò spiegherebbe il mancato riferimento ad alcun tipo di saldo ad evitare qualsiasi dubbio; il termine "pretese" coprirebbe l'insieme di tutti i rapporti in essere tra banca e cliente al di là del riferimento al conto corrente. Solo la giurisprudenza potrà risolvere questo dubbio.

²⁴ CAVALLI, *Considerazioni sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario dopo la riforma dell'art. 67 legge fallimentare in Banca, borsa tit. cred.*, 2006, I, 12

²⁵ In parte contabile (per gli addebiti) ed in parte disponibile (per gli accrediti: portafoglio ed assegni di terzi).

²⁶ Lasciando aperto il campo all'ulteriore distinguo dovuto al fatto che la "pretesa" (termine probabilmente infelice) sia rappresentata dal totale massimo delle esposizioni oppure l'ammontare massimo delle esposizioni eccedenti il fido concesso (e, in questa ipotesi, verrebbe recuperata la differenza tra conto passivo e conto scoperto).

²⁷ Vi è, infatti, un'esenzione per i soli pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza (e non concerne, invece, anche gli atti) per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali. Ci si riferisce, evidentemente, alle prestazioni professionali di avvocati e commercialisti e, probabilmente, anche ai finanziamenti destinati a costituire il deposito di cui all'art. 163 l. fall.

²⁸ Sono i cosiddetti "piani attestati", cioè accordi di natura privatistica cui la legge dà rilevanza; in considerazione del fatto che si parla di esenzione dalla revocatoria deve ritenersi che ai piani attestati possa ricorrere solo l'imprenditore commerciale fallibile.

²⁹ Il legislatore, infatti, in luogo di creare una disciplina della crisi di impresa è intervenuto sottraendo alla revocatoria gli atti che il contraente - ivi compreso il finanziatore - conclude nell'ottica del risanamento.

³⁰ Sembra ragionevole ritenere che ci si riferisca alle forma di lavoro para subordinato; in ambito parabancario l'esenzione dovrebbe estendersi al pagamento delle rate del leasing.

³¹ E' auspicabile che la giurisprudenza non consideri al di fuori dei termini d'uso - e quindi revocabili - i pagamenti effettuati pochi giorni dopo la scadenza; sembrerebbero comunque non rientrare tutti gli atti che attengono la società in stato di liquidazione.

³² Quindi non è sufficiente un qualche scostamento tra prezzo e valore per giustificare la revoca.

³³ Questa ipotesi non era presente nei lavori preparatori ed ha una notevole rilevanza in un'ottica sociale. La fattispecie è ripresa anche nell'art. 10 comma 1 del decreto legislativo di attuazione della legge 2.8.2004 n. 210 con una certa duplicazione, (ancorché riferita ai soli immobili da costruire ed avuto riferimento anche ad ogni diritto reale) "gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà di immobili da costruire se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data di stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria" Si tratta dei cosiddetti fallimenti immobiliari.

³⁴ O forse meglio lo scomputo della massimo scoperto dell'entità della commissione addebitata?

³⁵ Che diventa un parametro fisso di riferimento. I precedenti più recenti, sotto il vecchio regime, dichiaravano la sproporzione in un caso di differenza del 31% (nel caso di specie si trattava di un'azienda), Trib. Terni, 25 novembre 2004 in *Foro it.*, 2005, I, 1422; mediando l'orientamento che si è formato, la sproporzione si ha in presenza di scarti che vanno dal 20 al 35%. Per la revoca di una vendita a prezzo inferiore del 25% del valore di mercato v. Trib. Roma, 30 marzo 2005 in *Il fallimento*, 2005, 830

³⁶ Esenzioni per categoria di operazioni sono già esistenti nel nostro ordinamento come nel caso delle leggi sulla cartolarizzazione dei crediti, sulle garanzie finanziarie, ecc.

La nuova revocatoria fallimentare

SEGUE DA PAGINA 6

potrebbe concludersi che le operazioni che rientrano sia formalmente che sostanzialmente nella disciplina del credito fondiario³⁷ oggi sono totalmente al di fuori dell'ambito revocatorio precedente ancorché già limitatissimo³⁸ (per cui, ad esempio, l'ipoteca si consolida immediatamente, un pegno a garanzia non è mai revocabile così come un pagamento anomalo o effettuato da un terzo), salvo ritenere la nuova norma un (goffo) doppione della preesistente inserita nel t.u.b.. Questa, in ogni caso, è un'esenzione "secca" che ora va ad unirsi idealmente alle nuove ipotesi.

3. La possibile natura interpretativa degli artt. 67 comma 3 e 70 comma 3 l. fall.

Potrebbe in proposito avanzarsi la seguente tesi: posto che la lettura del testo dice "non sono soggetti all'azione revocatoria" questa parte di norma andrebbe considerata come disciplina (parzialmente) interpretativa della precedente per cui sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso (con un implicito invito a definire su basi transattive molte delle vertenze non spedite a sentenza); la tesi, pare, suggestiva e merita un approfondimento. Ma anche un'altra tesi, più ardita, potrebbe essere esplorata: quella che ipotizza la possibile illegittimità costituzionale della norma transitoria³⁹ per difformità di trattamento tra le cause vecchie e quelle nuove con fattispecie verificatesi più o meno nello stesso periodo. Personalmente non credo che questa seconda tesi, che verrà comunque avanzata, possa avere un grande successo⁴⁰; soprattutto perché l'indubbio carattere, almeno parzialmente innovativo, dell'art. 67 riformulato dovrebbe di per sé escludere la natura interpretativa dello stesso⁴¹ o renderne molto problematico il riconoscimento.

Invece, avuto riferimento alla revocabilità della differenza data dal massimo scoperto ed il saldo alla data di apertura della procedura, tesi già sostenuta in passato e recentissimamente riproposta dalla giurisprudenza di merito⁴² - ancorché negata dalla cassazione - la possibile natura interpretativa della nuova disciplina non è poi così campata per aria se riferita solamente all'art. 67 comma 3 lettera b⁴³ in connessione ad una nuova norma (l'art. 70) che - a ben vedere - non fa altro che circoscrivere ad un importo massimo la portata di un istituto (la revocatoria) da tempo operante con riferimento alle "rimesse in conto corrente" sinora identificate con i "pagamenti" di cui al vecchio art. 67.

In sostanza, l'aver introdotto come elemento normativo la rimessa in precedenza fatta coincidere a livello di giurisprudenza con i pagamenti ed avendo fatto della rimessa, a certe condizioni, una esenzione dalla revocatoria costituisce prova dell'intento distintivo della nuova disciplina e, come tale, anche interpretativo del passato. Già si segnala, in proposito, l'esistenza di due recentissime decisioni di merito⁴⁴, aventi ad oggetto fallimenti precedenti, per le quali l'importo revocabile andrebbe determinato (anche) avendo riguardo alla differenza tra massimo scoperto nel periodo

sospetto ed il saldo finale del conto, tenuto (anche) conto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 80/2005.

La riforma, si è visto, ha introdotto delle esenzioni (art. 67) ed un massimale (art. 70); nella parte in cui non innova, ma delimita la portata dell'istituto, perché non dovrebbe interpretare il passato laddove la nuova formulazione già esisteva ed è stata recentemente ripresa, ancorché in modo minoritario e solo a livello di giurisprudenza di merito? A questa possibile e differenziata interpretazione, probabilmente, si opporrà la formulazione unitaria della norma transitoria che accomuna le due ipotesi. Ma ciò non toglie validità alla prospettata tesi parzialmente interpretativa della nuova disciplina nei termini prospettati.

In estrema sintesi: in linea di principio le rimesse in conto corrente non sono revocabili e non costituiscono "pagamenti presunti"; lo sono, in via residuale e non più generale e solo se abbiano comportato una riduzione consistente e durevole della (complessiva) esposizione⁴⁵ ma nei limiti del rientro (inteso come sbilancio differenziale) avvenuto nell'ambito del periodo sospetto. Ad individuare lo sbilancio entrano in gioco, in riduzione dell'importo teorico, le operazioni non revocabili⁴⁶ e quelle esenti da revoca⁴⁷. Il tutto con valenza interpretativa del passato.

4. Le altre norme

Per avere un quadro completo del sistema della revocatoria, occorre anche tenere conto delle seguenti disposizioni, in parte nuove ed in parte modificate:

· Art. 67 bis secondo il quale gli atti che incidono su un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447 bis c.c. sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società⁴⁸. La norma trova applicazione per i soli patrimoni costituiti durante lo stato di insolvenza e riguarda entrambi i tipi previsti dal legislatore⁴⁹.

· Art. 69 secondo cui gli atti previsti dall'art. 67 compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato di insolvenza dell'altro coniuge poi fallito⁵⁰.

· Art. 69 bis che pone un termine di decadenza⁵¹ di tre anni dalla sentenza all'esercizio dell'azione revocatoria (e, comunque, non oltre 5 anni dal compimento dell'atto); questa previsione sembra ricorrere in caso di consecuzione di procedure (concordato non omologato⁵² seguito da fallimento) ma potrebbe essere stata voluta come eccezione processuale a favore del soggetto revocato.

· Art. 70 comma 1, il quale ha inserito nella previsione dei pagamenti tramite intermediari specializzati anche le società fiduciarie⁵³ al fine di indirizzare l'azione nei confronti dei destinatari della prestazione. Può da ciò desumersi che, con la riforma, la revoca comunque si indirizza solo sul

SEGUE A PAGINA 8

³⁷ Cioè che rispettano i requisiti di legge (durata, rispetto della finanziabilità ecc.) e non costituiscano uso distorto della disciplina fondiaria.

³⁸ Per cui non sarebbe più revocabile un pagamento con mezzi anormali o un pegno costituito a maggior garanzia di una precedente operazione. Ma anche un'ipoteca non contestuale?

³⁹ Il nuovo regime si applica alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo l'entrata in vigore della legge.

⁴⁰ Il Trib. Cuneo, 2 novembre 2005, G.U. Macagno consultabile sul sito www.ilcaso.it ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della nuova disciplina in ordine alla non applicabilità della stessa anche alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore.

⁴¹ Per la tesi negativa v. BENASSI, *Brevi cenni sulla retroattività delle modifiche all'azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario introdotte dal d.l. 14.3.2005 n. 35* consultabile sul sito www.ilcaso.it

⁴² App. Firenze, 28 gennaio 2004 che riforma la decisione del Tribunale in *Foro it.*, 2004, I, 1714, fortemente contestata nel commento da FABIANI e in *Il fallimento*, 2005, 31 con commento un po' meno critico di STAUNOVO-POLACCO.

⁴³ La vecchia formulazione, infatti, non parlava di rimesse effettuate su un conto corrente bancario ma solo di "pagamenti"; il nuovo art. 67 non enuncia solo un'esenzione di atti che prima vi erano soggetti ma si pone come norma interpretativa di una fattispecie in precedenza non disciplinata. In estrema sintesi: la nuova esenzione serve ad escludere *sic et simpliciter* che si considerino pagamenti quelle operazioni che la prassi ha individuato come rimesse in conto corrente.

⁴⁴ Trib. Napoli, 6 febbraio 2006 in *Il fallimento*, 2006, 729; si tratta, peraltro, solo di una massima; App. Venezia, sez. terza, n. 223, 10 gennaio-9 febbraio 2006, inedita. Si legge "va ancora osservato, a chiosa, in ordine al *quantum* della pretesa, essere *jus receptum* in materia in giurisprudenza che il rientro della Banca viene espresso dalla differenza fra il massimo scoperto ed il saldo finale del conto, che segna il limite della revocabilità a sensi dell'art. 67 secondo comma 1. fall., e ciò è stato avallato da una *norma interpretativa inserita nella recente legge n. 80/2005*" (il corsivo è nostro).

⁴⁵ E, quindi, anche oltre i rapporti di conto corrente.

⁴⁶ Ci si riferisce ai pegni consolidati, alle cessioni di reddito non revocate, al pagamento del fideiussore effettuato senza rivalsa ecc.

⁴⁷ Ci si riferisce ai piccoli versamenti oltre a quelli effettuati in esecuzione del concordato preventivo e/o degli accordi di ristrutturazione.

⁴⁸ Norma, anche questa, palesemente ispirata alla teoria indennitaria della revocatoria.

⁴⁹ Cioè tanto il patrimonio separato quanto il finanziamento destinato.

⁵⁰ La norma originaria è stata riformulata recependo la sentenza *C.Cost.* 19 marzo 1993 n. 100.

⁵¹ Che non si interrompe ed a cui non si applica la sospensione dei termini a differenza della prescrizione; la decadenza, inoltre, non è rilevabile d'ufficio e può essere anche convenzionale. Può anche pensarsi che il termine di decadenza e non di prescrizione sia stato sottolineato per confermare - indirettamente - la natura costitutiva della sentenza che sancisce la revocatoria fallimentare.

⁵² Cf. art. 179; ma non è del tutto chiaro cosa accada in ipotesi di annullamento del concordato.

⁵³ DI MAIO, *Nuova revocatoria fallimentare e fenomenologia del contratto fiduciario*, in *Le Società*, 2005, 1349 ss. Come noto, la dottrina prevalente configura il rapporto fiduciario come un mandato senza rappresentanza più che un contratto tipico previsto all'art. 1 della legge del 1939. Si potrebbe dedurre che i pagamenti avvenuti tramite una fiduciaria non sono più revocabili nei confronti della fiduciaria stessa non operando la revocatoria ma si potrebbe anche interpretare che la revocatoria si rivolga al beneficiario e non alla fiduciaria.

La nuova revocatoria fallimentare

SEGUE DA PAGINA 7

beneficiario effettivo del pagamento (si pensi, ad esempio, al portatore di un assegno addebitato in conto ma anche, generalmente, alla banca incaricata di effettuare un pagamento) un po' sulla falsariga della legge sulla fattorizzazione.

- Ex art. 70 comma 2 chi ha subito una revocatoria ed ha restituito la somma è ora ammesso al passivo fallimentare per il credito⁵⁴

- Ex art. 72 ter, in caso di fallimento della società si determina lo scioglimento del contratto di finanziamento destinato se la situazione di crisi impedisca la realizzazione dell'opera. Il finanziatore, ai sensi dell'art. 2447 decies cc., ha diritto ad insinuarsi al passivo per il suo credito al netto delle somme incassate (ed anche questa è un'esenzione dalla revocatoria)

- Ex art. 72 quater in caso di leasing, non si distingue più tra leasing finanziario e leasing traslativo⁵⁵ ma si applica sempre l'art. 72⁵⁶ (diritto di scelta da parte del curatore); in caso di scioglimento del contratto, la società di leasing riceve in restituzione il bene e deve vendere il bene o utilizzarlo per una nuova operazione versando alla curatela la differenza (positiva) tra la maggior somma ricavata rispetto al credito residuo⁵⁷; in caso contrario, è ammessa al passivo per la differenza (negativa). Se, al contrario, il contratto non viene sciolto dal curatore, questi dovrà pagare – riterrei in prededuzione, anche se la norma non entra nello specifico – i canoni che maturano post sentenza. Per le somme già riscosse, in entrambi i casi, si applica l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lettera a⁵⁸ con la conseguenza che l'area della revoca rimane circoscritta ai pagamenti effettuati con sensibile ritardo o con mezzi anomali (e, direi, solo per l'ipotesi di scioglimento avendo il subentro effetto preclusivo della revoca).

- Ex art. 76 il contratto di borsa a termine si scioglie (effetto *ex nunc*) in luogo di risolversi (effetto *ex tunc*). La norma per espresso rinvio di legge (art. 203 t.u.f.) si applica anche ai contratti genericamente a termine ed ai contratti derivati per i quali, se negoziati nei mercati regolamentati⁵⁹, vale la definitività dei pagamenti (che, sostanzialmente, è una altra esenzione dalla revocatoria).

- Ex art. 2467 c.c. all'avvenuto rimborso entro l'anno dal fallimento si applica un obbligo di restituzione che assomiglia molto alla revocatoria fallimentare e che comunque si coordina con le discipline sia degli artt. 65, 66 e 67⁶⁰.

- Infine, occorre ricordare l'atto di destinazione trascritto ex art. 2645 ter c.c. A prescindere se detta norma consenta la trascrivibilità del trust interno, il trust, come ogni negozio atipico, è astrattamente revocabile. Se l'atto fosse considerato a titolo gratuito, scatterebbe l'inefficacia ex art. 64, se, viceversa, si configurasse come a titolo oneroso (valore sociale), con l'onere a carico del curatore di provare la conoscenza dello stato di insolvenza, si avrà la revocabilità fallimentare (o anche ordinaria).

5. Conclusione

Complessivamente, l'istituto della revocatoria fallimentare esce indubbiamente depotenziato dalla riforma e con qualche difetto di coordinamento logico; si pensi, infatti, all'irragionevole durata del periodo sospetto in caso di atti infragruppo nell'amministrazione straordinaria⁶¹ che andrebbe rivisto. Per converso – ad avviso di chi scrive – avrebbe meritato una norma specifica la revocatoria infragruppo per tutti gli altri casi.

Si può, inoltre, dire che, in ogni caso, la riforma, senza prendere una precisa posizione circa il fatto che il danno per la massa sia o meno condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, ne ha sicuramente attenuato e circoscritto la portata⁶² per cui è lecito chiedersi se si vada verso la teoria indennitaria⁶³ (come pare, anche se solo, o quantomeno, con riferimento alla revoca delle rimesse in conto corrente, ma altrettanto potrebbe dirsi per il caso previsto nell'art. 67 bis) ancorché non può certo dirsi che cada la tesi anti indennitaria recentissimamente riaffermata dalle sezioni unite (che rimarrebbe per tutti gli altri casi di revocatoria)⁶⁴. Mi sembra sostenibile che la revoca delle rimesse in conto corrente, inoltre, apparendo connotata di una portata interpretativa della precedente disciplina, comporti una conseguente applicabilità anche ai giudizi in corso se in fase ancora utile.

Sta alla giurisprudenza pronunciarsi – si spera – senza preconcetti di base. E tale auspicio non è casuale. Sembra, infatti, assumere sempre maggiore consistenza il rischio, per la banca, di incorrere in responsabilità, per concessione abusiva di credito (l'eventualità dovrebbe ricorrere in caso di soluzione concordataria e, perchè no, nel diverso caso di cui all'art. 182 bis l. fall., mentre si attaglia sicuramente all'ipotesi dei piani attestati ex art. 2501 bis c.c.). Questa eventualità si è recentemente affacciata nel panorama giurisprudenziale oltre che in dottrina e non deve essere presa sotto gamba ove la si vedesse come un aspetto parzialmente riequilibrante della tutela del ceto creditore di massa⁶⁵ privato (in relazione al passato) nelle aspettative dalla nuova revocatoria.

Anche se tale motivazione non convince assolutamente (e ripugna alla logica oltre che alla "giustizia"), salvo che non sia calata in una intenzionale e distorta prospettiva di beneficiare delle esenzioni dalla revocatoria attraverso programmi risanatori improbabili e surrettizi⁶⁶ da cui – comunque – dovrebbe derivare un aggravamento del dissesto, è una problematica che probabilmente si aprirà e di cui le banche devono sicuramente tenere conto.

A ciò si aggiunga che, sotto il profilo penalistico, pur in assenza di una norma esimente, sembra ora difficile che in presenza di un piano che abbia i connotati richiesti dalla legge, sia formali che sostanziali, possa ipotizzarsi una incriminazione per bancarotta preferenziale in capo al soggetto bancario mentre, in caso, contrario, è facile prevedere una recrudescenza tutto sommato giustificata di questo aspetto in relazione alla citata tematica della concessione abusiva di credito.

⁵⁴ Sembra che continui a necessitare la formale e quasi certamente tardiva istanza di ammissione al passivo.

⁵⁵ Quello in cui il trasferimento del bene in proprietà è il risultato voluto dalle parti sin dall'origine del contratto e non frutto di una opzione; i canoni pagati, quindi, hanno una doppia valenza: quella di corrispettivo del godimento e di pagamento del bene.

⁵⁶ L'art. 73 in tema di vendita a termine o a rate è rimasto inalterato e continua a disciplinare il solo caso del fallimento del venditore; per il diverso caso di fallimento del compratore si integrano gli artt. 72 e 73 l. fall. in quanto il contratto è non completamente eseguito. Solo la risoluzione del contratto fa scattare l'equo compenso.

⁵⁷ Dopo aver dovuto presentare domanda di ammissione al passivo per i canoni non pagati e con riferimento al credito residuo in pura linea capitale. Su questo presupposto ci si chiede se le società di leasing valuteranno la rimodulazione dei piani di ammortamenti concentrando gli interessi sulle prime in modo da subire al minimo il rischio per interessi che la nuova norma comunque mantiene quale unico pregiudizio per le concedenti.

⁵⁸ Sempre o solo per quelli effettuati nei termini d'uso? Dovrebbe anche andare in pensione l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. sinora applicato (se la giurisprudenza non opinerà diversamente).

⁵⁹ L'art. 2 del D. Lgs. n. 210/2004 afferma il principio della definitività (o protezione) delle operazioni regolate aventi ad oggetto strumenti finanziari: ciò significa che l'apertura di una successiva procedura concorsuale di una delle parti non ha effetto retroattivo sulle operazioni effettuate sotto il regime dei sistemi di compensazione previsti dagli artt. 69 e 70 t.u.f. E' dunque sufficiente agire all'interno dei meccanismi previsti dai citati articoli - sia per i derivati sia per qualunque strumento finanziario non derivato - che la tutela scatta alla sola condizione che l'operazione risulti definitivamente regolata. Va da sé che, diversamente, la revocatoria avrà pieno campo operativo.

⁶⁰ ESPOSITO, *Il < sistema > delle reazioni revocatorie alla restituzione dei finanziamenti postergati in Le società*, 2006, 567

⁶¹ ARATO, *La revocatoria delle rimesse bancarie nel nuovo art. 67 l. fall. in Il fallimento*, 2006, 853

⁶² E, non a caso, con ordinanza del 5 gennaio 2005 n. 193 (in *Giur. it.*, 2005, 739 annotata da COTTINO) la prima sezione della Cassazione ha rimesso alle sezioni unite la soluzione del problema essendosi creata una diversità di decisioni da parte di differenti sezioni. Con sentenza 28 marzo 2006 n. 7028 (in *Foro it.*, 2006, I, 1718 annotata da FABIANI) le sezioni unite hanno confermato la natura anti indennitaria, avendo la revocatoria funzione essenzialmente redistributiva. L'azione risarcitoria non è "di massa" ma individuale analogamente alla previsione dell'art. 2395 c.c. e questo sotto il principale profilo che non ogni creditore subisce un danno concreto dalla concessione abusiva. E', quindi, da ora esclusa la legittimazione attiva del curatore (e l'azione prescinde dall'eventuale fallimento dell'impresa finanziata).

⁶³ MEOLI, *Vecchie e nuove esenzioni*, cit., 225 parla di "scivolamento" verso la funzione indennitaria della revocatoria.

⁶⁴ E chiunque coglie il non senso della astratta revocabilità di un atto che ha portato beneficio alla massa.

⁶⁵ Anche se non vi è, in realtà, alcun richiamo testuale che faccia ritenere, quanto paventato, logica conseguenza giuridica della riforma. Per cui ci si domanda perchè prima no ed ora si?

⁶⁶ Da cui, effettivamente, possono derivare danni a terzi da ritardato fallimento.

PROFESSIONE

Il dottore commercialista come consulente nella gestione dei rischi d'impresa

MARCO PEZZETTA
Ordine di Udine

CREDO CHE I DOTTORI COMMERCIALISTI possano giocare un ruolo importante nell'aiutare le imprese a identificare, misurare e prevenire i rischi e credo che questa particolare interpretazione della nostra professione possa aiutarci ad assumere una nuova e maggiore valenza.

Si fa un gran parlare della evoluzione della professione, del fatto che, secondo alcuni, l'opinione pubblica non ci riconoscerebbe un ruolo nella tutela di interessi diffusi, come invece per medici (diritto alla salute), avvocati (diritto alla difesa) e ingegneri (diritto alla sicurezza). Se l'opinione pubblica non ci riconosce questo ruolo, forse neanche il Legislatore sarà propenso a riconoscerlo nell'ambito della riforma delle professioni.

Eppure c'è qualcosa che stride in tutto ciò, ci sono alcune evidenze della realtà fattuale che appaiono in netto contrasto con questo asserito misconoscimento di valore e utilità.

Non mi riferisco solo al nostro ruolo di sindaci o di «intermediari» nel rapporto fra Erario e Contribuente, dove la tutela della fede pubblica mi sembra indiscutibile, ma a qualcosa di diverso e più ampio, che coinvolge a 360° la nostra attività.

La società del ventunesimo, secondo alcuni, è organizzata intorno al concetto di rischio, in base alla massima «better safe than sorry»¹. Dalle decisioni di chi governa a quelle dell'uomo della strada, dalle scelte sulla lotta al terrorismo fino a quelle sul seggiolino per auto su cui far viaggiare i bambini, tutto sembra improntato alla sicurezza, ispirato dalla avversione ai rischi. Nella vita di tutti i giorni questo può diventare negativo, portare all'immobilismo, alla astensione dalle scelte per timore di sbagliare.

Nel mondo delle imprese, però, è vero il contrario: evitare i rischi significa aumentare la confidenza dei portatori di interessi: i soci, lo Stato, i dipendenti, i *partners* industriali e finanziari e il tessuto economico-sociale in generale, sono molto più propensi ad «investire» denaro, tempo, aspettative e ingegnosità, quando sanno che le regole del gioco sono chiare e condivise e sono ragionevolmente certi che i rischi sono circostanziati e limitati.

L'evoluzione normativa di questi ultimi anni, anche in Italia, appare forte-

mente ispirata a ciò. Se si fa mente locale alle novità legislative che hanno interessato la professione nel recente passato, questa considerazione appare chiara: le nuove regole di funzionamento del collegio sindacale, il D.Lgs. 231/2001, le disposizioni di legge e regolamentari delle società quotate (TUF, codice Preda e il diffondersi di codici etici di comportamento), la disciplina di Basilea 2 con la connessa attenzione sul merito creditizio,


sono solo alcuni esempi.

E' evidente che tutto ciò influenza notevolmente il nostro lavoro ed è, a mio avviso, altrettanto evidente che si tratta di un mutamento in atto che siamo chiamati a gestire, leggendolo come una opportunità. Come ha recentemente scritto su *Le Società* il professore (e collega) Giovanni Battista Alberti, il diffondersi della cultura della legalità e del controllo è un elemento essenziale per lo sviluppo economico.

Ecco quindi che la nostra attività professionale ha spesso come obiettivi l'identificazione, la misurazione e la prevenzione dei rischi; si tratta, in sostanza, di attività di *risk management*. Le dimensioni medie del tessuto imprenditoriale italiano sono tali da non giustificare l'internalizzazione delle funzioni di presidio dei rischi: dotarsi di dipendenti con le competenze

tecniche e l'esperienza necessari sarebbe totalmente diseconomico per la gran parte delle imprese. La possibilità che i dottori commercialisti danno alle imprese di esternalizzare tutte queste attività rappresenta quindi un elemento che consente loro di stare sul mercato con competitività, perché il costo del *risk management* è frazionato fra più entità e, in certi casi, è il rischio stesso ad essere scaricato sui professionisti: il collegio sindacale, infatti, esprime un supporto di *risk management* affidabile e conveniente anche per il regime di responsabilità a cui i sindaci sono sottoposti.

Allo stesso modo la consulenza fiscale su una operazione potenzialmente elusiva non ha solo lo scopo di ottenere un legittimo (qualora sia tale) risparmio di imposta, ma di circostanziare il rischio di censura da parte della Amministrazione finanziaria.



SEGUE A PAGINA 10

¹ Cfr. Tony Gilland, *Are we paralysed by risk aversion?*, in www.battleofideas.co.uk.

Il dottore commercialista come consulente nella gestione dei rischi d'impresa

SEGUE DA PAGINA 9

La consulenza resa a due piccoli artigiani nella costituzione di una S.r.l. al 50% per costruire uno statuto che eviti il *dead lock*, ha la finalità di evitare il rischio di disperdere in una lite fra soci il patrimonio sociale e familiare.

In sostanza, i dottori commercialisti possono aiutare le imprese nella gestione di tutti i rischi c.d. *non core*, estranei, cioè, all'attività caratteristica dell'impresa. Rischi che appaiono sempre maggiori e a cui le possibilità di sviluppo o di sopravvivenza dell'impresa sono sempre più sensibili.

Da questo punto di vista un rilievo particolare assume la nostra competenza professionale in materia economico-aziendale e, specificamente, finanziaria. Ciò in quanto le imprese, specie le PMI, appaiono particolarmente deboli e impreparate ad affrontare il crescente peso della gestione finanziaria nella determinazione delle loro *performances*, attuali e prospettiche.

I rischi di carattere finanziario sono generalmente suddivisi dalla dottrina economico-aziendale nei seguenti:

- rischio di cambio;
- rischio di interesse;
- rischio di prezzo;
- rischio di credito;
- rischio di liquidità;
- rischio di *commodity*².

Per comprendere come questi rischi specifici siano strettamente legati alla nostra consueta attività professionale, è sufficiente fare mente locale al contenuto di alcune disposizioni del codice civile.

In materia di bilancio, in base all'art. 2428, secondo comma, n. 6 *bis* c.c., la relazione sulla gestione deve indicare: «in relazione all'uso da parte delle società di strumenti finanziari e se rilevanti ..., a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) *l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari*».

D'altro canto, l'art. 2403 prevede che i sindaci vigilino sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in seno ai quali vanno sicuramente comprese le valutazioni in merito a una consapevole e coerente assunzione di rischi finanziari.

La rilevanza della pianificazione finanziaria, assunta a livello non solo di regola di corretta gestione ma di obbligo di legge appare ad evidenza dall'art. 2381, terzo comma, ove si dispone che il consiglio di amministrazione debba esaminare i piani strategici, industriali e finanziari elaborati dagli organi delegati (amministratori delegati e/o comitato esecutivo). Lo stesso ruolo peraltro è riservato al consiglio di sorveglianza (o, in alcune fattispecie, all'assemblea) nel sistema dualistico.

Questa attenzione alla gestione finanziaria è ancora più assidua nelle società quotate dove, ad esempio, l'art. 150 del TUF dispone che gli amministratori devono riferire al collegio sindacale almeno trimestralmente sulle operazioni di maggiore rilievo economico o *finanziario* poste in essere.

Altri evidenti esempi sono rappresentati dagli istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare. *In primis* l'art. 182 bis della legge fallimentare che disciplina gli accordi di ristrutturazione: il debitore può presentare un

accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i titolari di almeno il 60% dei diritti di credito che, per svolgere efficacia, deve essere accompagnato da una relazione di un esperto sulla sua attuabilità, avuto particolare riguardo all'idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. La focalizzazione sulla variabile finanziaria è ancora più evidente nel contributo tecnico necessario ai sensi dell'art. 67 lett. d) della legge fallimentare³, che deve essere tale da dimostrare il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare *il riequilibrio della situazione finanziaria*. Un rilievo analogo, ai fini che qui rilevano, assume anche il piano che presentato dall'imprenditore in stato di crisi predispone finalizzato alla proposta di concordato preventivo ex art. 160 della legge fallimentare⁴. Si tratta, ancora una volta, di attività mirate a individuare, misurare e, se possibile, prevenire i rischi (finanziari), a tutela del ceto creditorio ma anche, nella *ratio* del legislatore, del mantenimento dell'integrità dei complessi aziendali⁵.

La prassi ci pone ulteriori esempi del rilievo assunto per la nostra professione da temi propri della finanza aziendale. Si pensi alle operazioni di acquisizione di complessi aziendali, in cui la valutazione molto spesso viene effettuata con i multipli di mercato, applicati a configurazioni intermedie di reddito quali l'EBIT o l'EBITDA, e la sostenibilità delle operazioni di *leveraged buy out* è misurata, fondamentale, dalla capacità della impresa *target* di generare flussi di cassa dalla gestione caratteristica (corrente). Se questo tipo di operazioni fosse utilizzata solo nelle imprese di grandi dimensioni, probabilmente l'interesse professionale non avrebbe motivo di essere così diffuso, ma occorre rilevare che gli investitori istituzionali (fondi e *merchant banks*) si stanno sempre più rendendo conto dell'enorme possibilità di sviluppo insita in molte PMI italiane e si stanno conseguentemente orientando anche all'ingresso nel capitale di imprese di dimensioni non particolarmente significative, nei confronti delle quali si indirizza, storicamente, l'attività dei dottori commercialisti.

Potrei continuare con molti altri esempi, primo fra tutti quello dei prodotti derivati, nei confronti dei quali il solo passaggio di far comprendere all'impresa cos'è un derivato, come si rileva e come si valuta, come si tratta fiscalmente e quali effetti può avere sul suo bilancio e sul rapporto con il sistema finanziario rappresenterebbe un valore aggiunto di rilevantissimo impatto nella maggior parte delle PMI.

Tutte queste attività richiedono il supporto professionale di dottori commercialisti, gli unici, a ben vedere, a poter esprimere l'interdisciplinarietà economico-giuridica adatta a rispondere a tali esigenze.

Operare in questo ambito significa anche divenire interlocutori privilegiati delle banche, svolgere quasi un ruolo di mediatori culturali fra due mondi che rischiano di parlare linguaggi differenti e, in questo senso, appare scontato cogliere le criticità sollevate dalla introduzione degli accordi di Basilea 2.

Si tratta, come è evidente, solo di alcuni spunti, certo non esaustivi delle possibili applicazioni di questa chiave di lettura del nostro lavoro che, credo, possano essere utili per chi, come me, cerca di avvicinarsi alla passione per questa professione l'analisi critica della realtà.

² Cfr. A. Capizzano, *Le attività di risk management nella finanza di impresa*, Fondazione Aristeia, Giuffrè editore, 2005.

³ «Non sono soggetti all'azione revocatoria: ... d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, del codice civile» ossia, in base alla relazione degli esperti di cui al procedimento della fusione.

⁴ Ai sensi del successivo art. 160 bis, terzo comma: «Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'art. 28», avente quindi le caratteristiche per essere nominato curatore fallimentare, «che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo»

⁵ Per una analisi di questi istituti cfr. Aristeia, *documento n. 65 del 21 giugno 2006*, scaricabile gratuitamente sul sito www.aristeia.it.

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE
Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

LETTERA AI COLLEGHI DEL TRIVENETO

MASSIMO MIANI

Presidente della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Cari Colleghi,

lo scorso 20 novembre, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e l'Unione Interregionale dei Collegi dei Ragionieri Commercialisti delle Venezie hanno organizzato tre distinti incontri contemporanei, uno per ciascuna delle Regioni del Triveneto, cui sono stati invitati tutti i Parlamentari eletti nelle rispettive Regioni, oltre ai rappresentanti della stampa nazionale e locale. La finalità di questi incontri è stata quella di portare a conoscenza dei rappresentanti delle istituzioni e della società civile il punto di vista dei dottori e commercialisti e dei ragionieri, su alcune disposizioni di carattere fiscale che il Governo ha ritenuto opportuno inserire nella Manovra Finanziaria e che non possono trovare la nostra condivisione di tecnici della materia, prima ancora che di contribuenti.

La risposta che è arrivata da tutti Voi a questa iniziativa ha contribuito in maniera determinante al suo successo.

Per quanto riguarda l'incontro tenutosi in Veneto, cui il sottoscritto ha avuto modo di partecipare di persona, il colpo d'occhio è stato quello di una sala con 250 posti a sedere ed oltre 330 colleghi presenti, un numero addirittura maggiore di quelli che si erano prenotati sul nostro portale web.

Anche la partecipazione dei Parlamentari è stata adeguata, nonostante sia nostra opinione di meritare come categoria un'attenzione ancora maggiore da parte del mondo politico. Ai lavori hanno preso parte un Onorevole in rappresentanza di Forza Italia (On. Zanettin), uno in rappresentanza della Lega Nord (On. Franco) e due in rappresentanza della Margherita (On. Fincato e On. Viola), oltre al Consigliere Regionale di Alleanza Nazionale Raffaele Zanon.

Anche nelle altre due Regioni del nostro Triveneto le cose non sono andate meno bene.

A Udine sono intervenuti oltre 120 colleghi ed un Parlamentare (On. Compagnon, in rappresentanza dell'UDC), oltre al nostro Consigliere Nazionale Claudio Siciliotti.

A Bolzano sono intervenuti oltre 140 colleghi e 6 Parlamentari, di cui uno in rappresentanza della Casa delle Libertà (On. Santini), uno in rappresentanza della Lega Nord Movimento per l'autonomia (On. Fugatti), uno in rappresentanza dell'Unione SVP (On. Tonini) e 3 del SVP (On. Thaler, Brugger e Zeller).

Mi rendo conto che quanto precede sembra quasi una sorta di appello delle presenze, ma in un certo senso si tratta esattamente di questo, posto che come Triveneto siamo ormai risolti a tenere buona e fedele memoria dei politici che dimostreranno attenzione se non alle nostre istanze, quanto meno alla nostra richiesta di dialogo aperto e diretto.

A buona memoria di quando, come ciclicamente accade, saranno loro a venire a chiedere la nostra di attenzione e di disponibilità al confronto. Il dato nuovo che emerge con forza è quello della partecipazione dei

colleghi a questi incontri. Senza una partecipazione attiva e appassionata da parte di tutti sarà infatti impossibile anche soltanto impostare le future battaglie che ci attendono e sulle quali la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie vuole invece impegnarsi in primissima persona, seppur nel doveroso coordinamento con gli altri organismi nei quali si articola la rappresentanza della nostra categoria e la rappresentanza unitaria con le altre professioni. Si tratta di battaglie fondamentali per il nostro lavoro ed il nostro futuro, ma anche per la società italiana nel suo complesso.

La prima è quella per la costruzione di un sistema fiscale che si dimostri equo nel rapporto tra Stato e contribuente, prima ancora che nel rapporto tra contribuenti abbienti e meno abbienti, posto che la prima finalità è condizione ineludibile per ottenere la seconda.

Su questo fronte abbiamo già cominciato con i recenti incontri del 20 novembre, ma ovviamente si tratta solo di un primissimo e piccolissimo passo di un cammino che intendiamo percorrere fino in fondo, marcando stretto il legislatore fiscale, ogni qual volta se ne presenterà l'occasione e la necessità, con osservazioni pertinenti e circostanziate, quali soltanto una categoria con le nostre competenze può formulare con incontestabile e riconosciuta autorevolezza.

La seconda battaglia, non certo meno importante, è quella relativa alla riforma delle libere professioni.

Su questo fronte, le linee guida che sembrano ispirare l'azione dell'attuale Esecutivo, riconducibili essenzialmente alla creazione di un sistema duale nel quale convivano con pari dignità Ordini e Associazioni (previo apposito riconoscimento delle medesime), lasciano francamente sconcertati. Così come è stato fatto sul fronte delle problematiche fiscali, la Conferenza organizzerà analoghi momenti di incontro e dibattito tra gli iscritti e i referenti politici delle nostre aree territoriali, al fine di avviare un confronto destinato a durare nel tempo e a seguire passo dopo passo gli sviluppi del disegno di riforma delle professioni, accompagnandoli con la predisposizione di idonei documenti che aiuteranno i nostri interlocutori a ben comprendere la portata e la fondatezza delle nostre considerazioni, in modo tale che essi possano farle proprie nelle opportune e competenti sedi istituzionali.

Chi, come ed insieme al sottoscritto, ha oggi compiti di rappresentanza e coordinamento dell'attività della Conferenza è più che mai determinato a farsi carico dell'attività di organizzazione e di costante monitoraggio dell'andamento delle iniziative.

Tutto però si rivelerà sin dal principio inutile, se non continuasse quell'attiva e propositiva partecipazione, da parte di tutti Voi, che lo scorso 20 novembre è stata alla base del successo dell'iniziativa. Se però il buon giorno si vede dal mattino, non ho motivo di dubitare del fatto che il vaso sia infine divenuto sufficientemente colmo da trasformarci, almeno nel nostro Triveneto, in quella categoria compatta e determinata che per troppo tempo non siamo riusciti ad essere.

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

Spunti e annotazioni critiche su una manovra fiscale che non può trovarci concordi

PREMESSA

Le scelte di politica fiscale che il nuovo Governo sta portando avanti in questa prima fase del suo insediamento sono inserite nell'ambito:

- del c.d. "Decreto Visco-Bersani" della scorsa estate 2006 (D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006);
- del c.d. "collegato fiscale alle legge finanziaria" (D.L. 262/2006) approvato all'inizio del mese di ottobre ed attualmente in attesa di conversione in legge;
- del disegno di legge finanziaria per il 2007 la cui definitiva approvazione avrà luogo, come consuetudine, nel corso del prossimo mese di dicembre.

Ai dottori commercialisti delle Tre Venezie, così come a tutti i cittadini e contribuenti, viene spiegato che le **parole d'ordine**, in forza delle quali sono stati strutturati i citati provvedimenti e disegni di legge, sarebbero:

- il reperimento delle risorse necessarie per il miglioramento dei conti pubblici e per il rilancio dell'economia (ossia, in una parola, il **gettito**);
- la **lotta**, ferma e a tutto campo, all'**evasione fiscale**;
- la più **equa redistribuzione**, tra abbienti e meno abbienti, del carico fiscale gravante sui **redditi delle persone fisiche**.

In qualità di tecnici, **non** è intenzione né interesse dei dottori commercialisti **sindacare** nel merito l'opportunità o meno di **tali linee prioritarie d'azione**, tanto più che per almeno una di esse (la lotta all'evasione fiscale) non può che esservi assoluta concordia da parte di tutte le componenti della società civile.

Proprio in qualità di tecnici, **tuttavia**, i dottori commercialisti non possono fare a meno di prendere una posizione di **ferma e radicale critica** con riferimento a numerose **scelte**, compiute dal Governo, ai fini della **pratica attuazione** delle predette linee di azione. Quelle che i dottori commercialisti muovono al Governo non sono dunque critiche generaliste o comunque di stampo propagandistico, asservite a finalità politiche di partito o di categoria, bensì critiche specifiche e puntuali riferite alle norme introdotte, o che si vorrebbero introdurre, con i provvedimenti richiamati in premessa. Critiche, in altre parole, che discendono esclusivamente dalla incontestabile competenza che, sulla materia fiscale, la nostra categoria ha accumulato nei decenni e in molte circostanze manifestato, nell'interesse del contribuente, ma anche e tanto più nell'interesse dello Stato, in tutte le occasioni in cui quest'ultimo ha avuto la compiacenza di chiederci quel contributo di professionalità che il privato cittadino non esita a riconoscerci.

Seppur brevemente, **di seguito** si cerca di evidenziare i **principali punti del nostro dissenso** che derivano in primo luogo dalla **discordanza tra**:

- da un lato, **scelta di tecnica normativa** adottata dal legislatore di questa manovra finanziaria,
- e, dall'altro lato, i **principi dell'ordinamento giuridico** che presiedono ad una corretta produzione normativa in materia fiscale, nonché i **principi di economicità ed efficienza** cui tale produzione normativa dovrebbe risultare "naturalmente" informata.

RECUPERO DI BASE IMPONIBILE PER UN MAGGIOR GETTITO ERARIALE

La **prima delle tre linee d'azione** nella politica fiscale dell'attuale Governo, di cui si è fatto cenno in premessa, attiene ad un incremento del gettito erariale, per esigenze di equilibrio della finanza pubblica, da realizzarsi in parte mediante la lotta all'evasione fiscale (sulla quale si tornerà successivamente) e in parte mediante la razionalizzazione delle basi e dei presupposti imponibili, dove per "razionalizzazione", norme alla mano, bisogna sostanzialmente intendere "incremento" della base imponibile oppure individuazione di nuovi presupposti imponibili precedentemente

non tassati.

Nella presente manovra tale "razionalizzazione" delle basi imponibili è andata ad incidere in particolar modo sui **redditi delle imprese e su quelli dei professionisti**, ma ha anche operato un autentico stravolgimento sul fronte dell'**imposizione indiretta** (IVA e imposte d'atto) gravante sulle **operazioni immobiliari** delle imprese, oltre a prevedere la reintroduzione dell'**imposta sulle successioni** e ripristinare l'**imposta sulle donazioni**.

Reddito di impresa e di lavoro autonomo

Per quanto concerne il **reddito di impresa**, è proprio il caso di dire che le novità introdotte dalla manovra "si sprecano".

Ovviamente, ma viene da sé una volta spiegato cosa si intende per "razionalizzazione" in questa manovra, si tratta di modifiche a senso unico, ossia tutte peggiorative per l'impresa (salvo un paio di eccezioni, concernenti la possibilità di dedurre più velocemente le spese di ricerca e sviluppo e le spese relative all'acquisto di brevetti, che però si citano in questa sede proprio per onore di firma, stante il ben diverso e più significativo impatto delle molteplici novità di tipo peggiorativo).

Tra le numerose modifiche peggiorative ci limitiamo a ricordare (ma ve ne sono numerose altre):

- quelle concernenti l'ineducibilità, durante il possesso del bene, di una parte del costo sostenuto per l'acquisto di fabbricati, ivi compresi quelli acquisiti in leasing;
- quelle concernenti la quasi integrale ineducibilità della generalità dei costi di acquisto e di utilizzo delle autovetture, ivi comprese quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti dell'impresa.

Per quanto concerne il **reddito di lavoro autonomo**, la novità più significativa riguarda la previsione che, ai fini della determinazione del reddito, diviene necessario tenere conto anche delle eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate sui cespiti utilizzati nell'esercizio della professione, analogamente a quanto accade per il reddito di impresa (proseguendo l'inspiegabile processo di avvicinamento "ontologico" tra le due categorie reddituali, a suo tempo distinte non certo per mero capriccio), senza nemmeno il diritto, per il professionista, di portarsi a casa l'unico vantaggio che la disciplina del reddito di impresa ammette sul punto, ossia la possibilità di rateizzare su cinque periodi di imposta l'eventuale plusvalenza realizzata; anche nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, inoltre, non potevano mancare le modifiche peggiorative alla deducibilità delle autovetture (un autentico "pallino" dell'attuale Vice-Ministro Vincenzo Visco, fin dalla manovra finanziaria del 1997).

Su questi aspetti di "razionalizzazione" della base imponibile, prima ancora di qualsiasi altra considerazione riteniamo di dover sottolineare con forza come lo stato di perenne fibrillazione del diritto tributario italiano non agevoli in alcun modo il sistema nel suo complesso:

- non agevola la legittima pianificazione delle scelte dei contribuenti (imprese e professionisti),
- non agevola gli investimenti esteri nel nostro Paese (chi ha il coraggio di salire sull'ottovolante avendo la fortuna di non esserci già sopra?),
- ma in ultima analisi non agevola nemmeno chi è chiamato ad effettuare i controlli (ossia l'Amministrazione finanziaria), posto che ogni singolo periodo di imposta finisce per avere regole sue proprie per la determinazione della base imponibile, rispetto al periodo che precede e rispetto a quello che segue.

La prima cosa da dire, dunque, è che, **se ineluttabili ragioni** di finanza pubblica **richiedono un inasprimento della pressione fiscale** su determinati comparti impositivi, bisogna avere il **coraggio di alzare** le relative **aliquote** e **non** invece procedere ad **incrementi mascherati** sotto forma di "razionalizzazioni perpetue" di basi imponibili ormai irricognoscibili tra loro a distanza di pochi anni.

Queste scelte di "razionalizzazione" e di costante revisione, infatti, pur

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

ottenendo il risultato voluto dal Governo in sede di stesura dei provvedimenti normativi (leggasi "copertura finanziaria", per altro tutta sulla carta, visto che poi l'endemico ricorso a manovre correttive in corso d'anno dimostra come la realtà dei fatti e delle scelte dei contribuenti a fronte di decisioni illogiche sia ben diversa da un algoritmo macroeconomico elaborato da un computer del Ministero), portano al risultato opposto della "razionalizzazione", ossia alla irrazionalità del sistema, se non addirittura in alcuni casi alla sua illegittimità rispetto a principi generali del diritto nazionale e comunitario. Se però proprio non risulta possibile fare a meno di questo stato di cambiamento continuo (anche se, lo si ripete, la decisione di non alzare le aliquote, quando si è spalle al muro o si afferma di esserlo, bensì di correggere le basi imponibili, risponde a logiche politiche di facciata e non certo a logiche di corretta tecnica normativa), è con forza che si chiede almeno il rispetto di principi fondamentali e normativamente codificati, per un corretto rapporto tra contribuente ed Erario, quali in particolare il principio della irretroattività della norma tributaria e quello strettamente correlato della tutela del legittimo affidamento del contribuente.

In particolare, con riferimento al **principio della irretroattività della norma tributaria** è appena il caso di ricordare come l'articolo 2 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 2000) stabilisca in modo chiaro e inequivocabile come "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono". Come a dire che, se nel corso del 2006 il legislatore introduce delle norme destinate a modificare le modalità di determinazione del reddito, tali novità devono operare a decorrere dalla determinazione del reddito relativo 2007 e non già per quello relativo al 2006. Ebbene, **questo basilare principio viene sistematicamente ignorato nell'ambito di questa manovra.**

Tutte, ma proprio tutte le modifiche relative ai redditi di impresa e di lavoro autonomo (sia quelle poche che abbiamo ricordato, sia le numerose altre che abbiamo tralasciato), contenute nella presente Manovra, vengono introdotte con decorrenza già per i redditi del periodo di imposta in corso al momento della loro approvazione ed anzi, macroscopica violazione per macroscopica violazione, viene specificato che di tali modifiche bisogna tenere conto già in sede di determinazione degli acconti di imposta dovuti per il 2006, andando dunque a ricalcolare il reddito addirittura del periodo di imposta precedente per vedere quello che sarebbe stato il debito di imposta per quell'anno se le norme successivamente introdotte avessero operato (!). Appare oggettivamente difficile affermare qualcosa di diverso dal fatto che una simile pratica sia **inaccettabile**. Ciò detto, sarebbe senz'altro scorretto non evidenziare con forza che queste indecorose violazioni al principio di irretroattività delle norme tributarie (principio di civiltà giuridica, prima ancora che di tecnica normativa) non nascono certo con questa Manovra, bensì hanno trovato puntuale ricorrenza sin dall'anno di introduzione dello Statuto del contribuente, ossia sin dal 2000.

Il motivo però che legittima **questa radicale presa di posizione**, senz'altro più radicale e ferma delle critiche comunque mosse anche in passato, è riconducibile essenzialmente a **due fattori**:

- **in primo luogo**, rispetto a precedenti contesti, nell'ambito di questa manovra siamo di fronte a fattispecie talmente numerose e sistematiche da non poter essere quasi rubricate alla stregua di violazioni del principio, quanto piuttosto alla stregua di vera e propria abrogazione del principio;
- **in secondo luogo**, è inevitabile che simili violazioni suscitino un fastidio sia tecnico che viscerale assai più acuto quando vengono perpetrate da chi al contempo si fa paladino di una sedicente politica di assoluto rigore fiscale, di caccia serrata all'evasione fiscale (anziché di condoni), di ferreo rispetto da parte di tutti di norme fiscali che a quel punto andrebbero rispettate da lui per primo, senza deroghe e scappatoie.

In particolare sull'IVA e sulla deducibilità dei costi delle autovetture

Un **altro fronte** da cui discendono inevitabilmente non poche perplessità sulla legittimità della condotta del legislatore fiscale della Manovra, concerne la vicenda dei rimborsi dell'IVA relativa alle autovetture, non solo e non tanto per le scelte operate dal legislatore sul fronte delle modalità attraverso le quali viene consentito ai contribuenti di recuperare quanto ad essi spettante, ma soprattutto sul fronte delle modifiche peggiorative recate nel diverso comparto dell'imposizione sui redditi al fine dichiarato di reperire le risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei contribuenti. Come è ormai noto anche ai non addetti ai lavori, lo scorso settembre 2006 la **Corte di Giustizia Europea** ha sancito l'**illegittimità**

delle norme italiane in materia di IVA che, ormai da decenni, dispongono l'**indetraibilità oggettiva dell'IVA** assolta sull'acquisto di talune **autovetture** utilizzate nell'esercizio di impresa, arti o professioni, nonché dell'IVA assolta sulle spese connesse al loro utilizzo e mantenimento. Per effetto di tale pronuncia, lo Stato italiano si è visto costretto a riconoscere l'inapplicabilità di tale disposizione non soltanto per il futuro, ma anche per il passato, con quel che ne consegue sul piano del diritto al rimborso da parte dei contribuenti che, applicando da buoni cittadini la norma nazionale, pur nella consapevolezza della sua illegittimità rispetto al diritto comunitario, non avevano fruito del diritto di detrazione dell'IVA nella misura che sarebbe ad essi spettata e che oggi, grazie all'intervento della giustizia europea, è finalmente acclarata. Essendo noi per primi consapevoli delle ormai endemiche difficoltà di cassa in cui si dibattono i conti pubblici, non è nostra intenzione stracciarci le vesti ed urlare allo scandalo di fronte al provvedimento "difensivo" adottato dal Governo (D.L. 258/2006) all'indomani della sentenza della Corte europea, con il quale è stato nella sostanza sottratto al contribuente il diritto di procedere autonomamente al recupero di quanto versato in eccedenza mediante apposita riliquidazione degli importi dovuti, secondo gli ordinari principi generali che sarebbero risultati applicabili in assenza del provvedimento *ad hoc*.

Quello che però **non possiamo** in alcun modo **tollerare**, sia nel merito che nella disinvoltura del metodo, è assistere alla contestuale introduzione di modifiche peggiorative sul fronte della deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dei costi relativi a quelle stesse autovetture per cui oggi la giustizia europea impone al legislatore nazionale di rimborsare l'IVA sin qui versata in eccesso dai contribuenti. Infatti, come si è accennato parlando delle novità introdotte in materia di redditi di lavoro autonomo e di impresa, **nell'ambito della Manovra** (e segnatamente nell'ambito del D.L. 262/2006) è stato previsto una assai significativa **compressione della deducibilità** dai predetti redditi **dei costi** di acquisto e di utilizzo **delle autovetture** utilizzate nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

Premesso che simili modifiche peggiorative avranno come conseguenza inevitabile un maggior prelievo fiscale ai fini delle imposte sul reddito di imprese e professionisti (**minore deducibilità dei costi = maggiori redditi imponibili di impresa e di lavoro autonomo = maggiori imposte sul reddito per imprese e professionisti**) e che tale inasprimento del prelievo dovrebbe fino a prova contraria fondarsi su considerazioni quali il **principio di capacità contributiva** e il **principio di inerenza**, dagli atti ufficiali del Governo si evince invece con assoluta chiarezza come l'unico presupposto di tali modifiche sia rinvenibile nell'esigenza di creare un **maggior gettito** erariale che possa **finanziare il maggior diritto di detrazione** dell'IVA, nonché il rimborso della maggiore IVA a suo tempo pagata, da quelle medesime categorie di contribuenti, in relazione a quei medesimi beni.

In altre ed ancor più semplici parole, siccome la Corte di giustizia europea ha sancito l'illegittimità della norma nazionale che chiede ad imprese e professionisti di versare più IVA di quanta dovrebbero in relazione alle autovetture utilizzate per l'esercizio di impresa o della professione, il Governo introduce una modifica normativa che, senza nemmeno un tentativo di argomentazione sulla base dei principi giuridici in esclusiva applicazione dei quali simili modifiche dovrebbero essere concepite, produce come risultato l'aumento delle imposte sul reddito dovute da imprese e professionisti che utilizzano tali autovetture per l'esercizio della propria attività, chiaramente al fine di coprire il minor gettito IVA e il rimborso dell'IVA pregressa derivante dalla sentenza richiamata.

In altre ed ancor più semplici parole, su questa vicenda il Governo fa né più né meno che il **classico gioco delle tre carte**, "trasformando" l'IVA illegittimamente richiesta fino ad ora in pagamento ai contribuenti in maggiori imposte sul reddito che si vanno a chiedere a quei contribuenti medesimi. Il tutto senza nemmeno preoccuparsi di dare ai contribuenti almeno il contentino di un aggiornamento dei valori massimi, cui risulta ancorato il riconoscimento del costo fiscale parzialmente deducibile dell'acquisto delle autovetture, mantenuti fermi da ormai un decennio, come se inflazione perdita del potere di acquisto della moneta non avessero in questi anni galoppato.

Fiscalità degli immobili e imposte di successione e donazione

Tra le misure della Manovra, finalizzate ad un recupero di maggiore gettito fiscale, possono senz'altro annoverarsi le novità introdotte dal D.L. 223/2006 (e relativa legge di conversione) in materia di fiscalità indiretta sulle operazioni immobiliari delle imprese e quelle introdotte dal D.L. 262/2006 (e relativa legge di conversione) in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Coerentemente alle finalità del presente documento, non è nostra intenzione prendere posizione su scelte di politica fiscale assolutamente legittime, condivisibili o meno che siano nella sensibilità individuale di ciascun cittadino, prima ancora che di ciascun contribuente. Ciò che però

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

non possiamo sottacere è la sconcertante **imperizia tecnica** con cui entrambe le vicende sono state gestite dal Governo, il quale è ricorso per entrambi gli ambiti richiamati (fiscalità immobiliare e fiscalità dei trasferimenti gratuiti *inter vivos* e *mortis causa*) al meccanismo della decretazione d'urgenza con successiva conversione in legge del provvedimento.

Se infatti, in ambito fiscale, la via del decreto legge non appare di per sé auspicabile quando oggetto del provvedimento non sono meri aggiustamenti normativi, ma vere e proprie rivoluzioni disciplinari, essa diventa addirittura deleteria quando non si accompagna ad una visione lucida e sufficientemente meditata degli effetti che possono discendere dal provvedimento sui soggetti interessati dal medesimo.

In entrambi i casi (fiscalità immobiliare e fiscalità dei trasferimenti gratuiti *inter vivos* e *mortis causa*) abbiamo invece dovuto assistere a decreti legge recanti vere e proprie riforme disciplinari con il corollario di conversioni in legge non meramente modificative delle riforme introdotte per decreto, bensì a loro volta integralmente revisioniste della disciplina "previgente" e della disciplina "provvisoria".

Questo modo di legiferare non è ammissibile in assoluto, ma specialmente in un ambito giuridico centrale nelle vicende economiche del Paese e nelle scelte strategiche di imprese ed investitori, quale appunto quello fiscale. Sono evidenti i **danni irreparabili** che un simile incedere può produrre alle imprese, all'economia in generale e **alla credibilità del "Sistema Fisco"** agli occhi del contribuente. Se dunque proprio decretazione fiscale deve essere, sia almeno una decretazione fiscale figlia di un'analisi tecnica seria, condotta con capacità e perizia da chi tali conoscenze possiede e non una mera trasposizione normativa di aspirazioni di gettito erariale e di equilibri politici.

Una volta fissati gli obiettivi, **le norme tributarie devono essere concepite**, in ultima analisi, **da esperti del settore** (e simili competenze, ben inteso, non mancano anche all'interno della stessa Amministrazione finanziaria) e **non da chi di mestiere fa il politico o il professore di scienza delle finanze. In caso contrario**, ce lo dimostrano con chiarezza proprio i citati episodi di questa Manovra, l'unico risultato certo rimane la **forte perplessità del contribuente**, di fronte a leggi di conversione che inevitabilmente stravolgono provvedimenti insostenibili sul piano tecnico, mentre assai più incerto è il risultato in termini di gettito erariale, posto che il ripetersi di simili episodi mina alle fondamenta la credibilità del "Sistema Fisco" agli occhi del contribuente.

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

La **seconda delle tre linee d'azione** nella politica fiscale dell'attuale Governo, di cui si è fatto cenno in premessa, attiene alla lotta all'evasione fiscale. Nelle valutazioni del Governo, l'evasione fiscale viene considerata un fenomeno **non riconducibile nella fisiologia** dei rapporti tra contribuenti ed Erario, bensì un fenomeno che nel nostro Paese ha ormai raggiunto **livelli patologici** e generalizzati al punto da costituire esso stesso uno dei primi freni allo sviluppo del Paese.

In quanto patologia, negli intendimenti del Governo l'evasione fiscale merita un'azione di contrasto decisa anche a costo di **sacrificare qualcosa** in termini di **tutela del privato cittadino**, per quel che attiene:

- il suo **diritto alla privacy**,
- il suo **diritto di difesa**,
- il suo diritto a non essere assoggettato ad un eccessivo numero di adempimenti (ossia il suo **diritto ad un Fisco semplice**).

Il **sacrificio della privacy** del cittadino sta nelle norme della Manovra che dispongono un significativo potenziamento dell'Anagrafe Tributaria, ossia dei dati di cui l'Amministrazione finanziaria dispone con riferimento a posizioni anagrafiche, economiche e giuridiche facenti capo a ciascun contribuente.

Il **sacrificio del diritto di difesa** del cittadino sta nelle norme della Manovra che introducono presunzioni legali a favore dell'Erario, invertendo l'onere della prova in capo al contribuente (in altre parole, in presenza dei presupposti che consentono l'applicazione della presunzione, grava sul contribuente dimostrare che le cose non stanno come afferma l'Amministrazione finanziaria, anziché gravare su quest'ultima la dimostrazione delle ragioni poste a fondamento delle proprie contestazioni).

Il **sacrificio del diritto del cittadino ad un fisco semplice** sta nelle norme della Manovra che introducono nuovi adempimenti per il contribuente e nuovi obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Non è nostro compito giudicare se il fenomeno dell'evasione fiscale sia a tal punto diffuso, radicato e dannoso per il Paese da giustificare la richiesta di una serie di sacrifici da parte dei cittadini, anche perché siamo i primi a condividere il fatto che la lotta all'evasione costituisca un valore in se stessa, a prescindere dal livello della medesima.

Le **uniche considerazioni di carattere generale** che ci permettiamo di

fare su questo aspetto, attengono:

- **in primo luogo**, al fatto che, come evidenziato in precedenza, un legislatore fiscale che chiede sacrifici ai cittadini ed invoca da parte loro il massimo rigore nell'applicazione della normativa fiscale, dovrebbe lui per primo farsi interprete di tale approccio, evitando nella medesima Manovra perniciose violazioni a principi basilari di quella stessa disciplina fiscale di cui chiede il rispetto (e qui il riferimento torna alle ripetute violazioni del principio di irretroattività, già in precedenza illustrate);
- **in secondo luogo**, al fatto che è difficile cooptare il cittadino nel sentimento della lotta all'evasione "a qualsiasi costo", se al contempo lo Stato non trasmette segnali altrettanto forti sul fronte della lotta agli sprechi nella spesa pubblica, della responsabilizzazione del pubblico impiego, della repressione, con relativa certezza della pena, dell'illegalità in generale e non soltanto dell'illecito fiscale (è infatti nostra convinzione di cittadini, prima che di dottori commercialisti, che il denunciato lassismo sul fronte della lotta all'evasione fiscale sia figlio del lassismo che più in generale caratterizza il nostro Paese sul fronte della gestione della spesa pubblica e della repressione dei comportamenti illegali; né crediamo che una lotta senza quartiere a senso unico sull'evasione, svincolata da una più ampia rivisitazione del patto Stato - cittadini in senso efficientista, possa produrre un incremento di gettito erariale, anziché un mero incremento della conflittualità sociale).

Dopo esserci concessi questo breve inciso di carattere generale, anche con riferimento al tema della lotta all'evasione fiscale le perplessità e le critiche che intendiamo muovere al legislatore della Manovra attengono esclusivamente alle scelte tecniche di traduzione normativa dei legittimi indirizzi politici che ad esse sottendono.

Potenziamento dell'anagrafe tributaria

Per quanto concerne le norme della Manovra che dispongono un ragguardevole potenziamento dell'Anagrafe Tributaria, mediante la previsione di nuovi obblighi di comunicazione e di nuove sezioni nell'ambito delle quali immagazzinare e rendere disponibili i relativi dati ai fini della verifica fiscale (si pensi, a **mero titolo esemplificativo**, alla nuova sezione destinata ad ospitare l'**anagrafe dei conti correnti bancari** e agli **obblighi** di segnalazione degli indennizzi assicurativi liquidati posti in capo alle **compagnie di assicurazione**), la principale preoccupazione che ci sentiamo di poter esporre, senza timore di fraintendimento alcuno, è chiaramente quella connessa alla modalità con cui tali dati saranno gestiti dall'Amministrazione finanziaria. Oggettivamente, la mole di dati disponibili su ciascun privato cittadino, attraverso pochi semplici "clic" sul computer, supera il livello di ragionevolezza (intesa come ragionevole esigenza dell'Erario nell'esperimento delle proprie funzioni di controllo) e può appunto trovare la propria giustificazione solo in quella filosofia da "ultima spiaggia" nella lotta all'evasione fiscale, di cui si è fatto cenno in precedenza e sulla quale non è nostra intenzione esprimere apprezzamenti di merito ulteriori a quelli già formulati.

Se proprio non esiste altra via nelle intenzioni del legislatore, sia almeno ferrea la regolamentazione delle prerogative di accesso e di utilizzo ai dati e sia ancora più ferrea la concreta applicazione di tali regole, specie in presenza di eventuali infrazioni da parte degli operatori.

In altre parole, se il **contribuente** deve avere un sano terrore della sempre più potente Anagrafe Tributaria (**chi sgarra come minimo viene "beccato"**), **gli operatori della pubblica amministrazione** e i relativi responsabili siano messi nelle condizioni di avere un altrettanto sano terrore di infrangere, per noia o per vera volontà di spionaggio che sia, i codici di regolamentazione di accesso e di utilizzo dei dati (**chi sgarra come minimo viene licenziato**).

Anche qui, l'eventuale utilizzo di due pesi e due misure, tra "cittadino - contribuente" e "cittadino - verificatore per conto dello Stato", ben difficilmente potrebbe essere compresa.

Nuove presunzioni legali e potenziamento degli studi di settore

Per quanto concerne le norme della Manovra che introducono nuove presunzioni legali a favore dell'Amministrazione finanziaria (e, quindi, a discapito del contribuente e del suo diritto di difesa), l'attenzione non può che focalizzarsi su **due aspetti**:

- la **presunzione di evasione** che viene introdotta, ai fini del **reddito di impresa** e dell'**IVA**, con riferimento alle **operazioni di cessione di immobili** effettuate da imprese, ogni qual volta venga ravvisata una differenza tra corrispettivo regolarmente dichiarato e valore di mercato dell'immobile;
- l'**ulteriore up grade degli studi di settore**, nel loro costante ed apparentemente inesorabile percorso di potenziamento ai fini dell'accertamento.

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

Per quel che concerne le cessioni di immobili effettuate da imprese, la scelta del legislatore è quella di consentire all'Amministrazione finanziaria di rettificare il corrispettivo dichiarato dal contribuente, ai fini del reddito di impresa e dell'IVA, ogni qual volta il valore di mercato dell'immobile ceduto appaia superiore, spostando in capo al contribuente l'onere di provare che non sussiste invece alcuna omissione di dichiarazione, ossia che quanto dichiarato corrisponde all'effettivo prezzo praticato tra le parti. Si tratta di una **norma molto pericolosa**, non solo per il contribuente, ma **anche per** l'operatività della stessa **Amministrazione finanziaria**, posto che la determinazione stessa del valore di mercato implica un processo di stima che, laddove non risulti adeguatamente motivato in sede di accertamento, risulterebbe facilmente contestabile da parte del contribuente, producendo di fatto come unico risultato non già un recupero di gettito erariale, bensì un mero effetto inflativo del contenzioso tributario, con quel che ne consegue in termini di costi per i contribuenti e per lo Stato. Il ragionamento che precede vale anche con riferimento alle cessioni immobiliari che risultano soggette in misura proporzionale all'imposta di registro, per le quali il D.L. 223/2006 ha disposto la **non applicabilità della c.d. "soglia di non rettificabilità"**, ossia della norma che esclude la possibilità di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria del valore di compravendita dichiarato nell'atto, una volta che tale valore risulti almeno pari a al c.d. "valore catastale" dell'immobile compravenduto. Anche questa scelta del legislatore (pur non costituendo l'introduzione di una nuova presunzione legale pro Fisco, bensì la soppressione di una norma limitativa ai poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria) costituisce infatti una potenziale arma a doppio taglio per l'operatività degli uffici preposti all'attività di verifica e per il sistema del contenzioso tributario, posto che, senza una efficace e motivata quantificazione del valore di mercato degli immobili, la possibilità di rettificare il valore dichiarato nell'atto dalle parti è destinata a tradursi solo in via assai ipotetica in un incremento di gettito per l'Erario.

Non è un caso forse se, nel lontano 1986, il legislatore del Testo Unico in materia di imposta di registro (D.P.R. 131/1986) aveva optato per l'introduzione di un valore minimo che, una volta dichiarato, fungesse anche da "soglia di non rettificabilità" e sistemasse in ambo le direzioni il rapporto tra contribuenti e Fisco, abbandonando quel sistema di ingovernabile litigiosità che oggi il legislatore della Manovra ripropone, con la sola esclusione delle cessioni aventi per oggetto fabbricati abitativi perfezionati tra persone fisiche non esercenti attività di impresa (per tali compravendite, infatti, viene mantenuta l'operatività della c.d. "soglia di non rettificabilità").

Per quel che concerne l'ulteriore evoluzione che la Manovra fa compiere agli studi di settore, quali strumenti utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale su imprese e professionisti, la critica è netta e radicale.

La logica con la quale gli studi di settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento era (e, si spera, continuerà ad essere) quella della creazione di **strumenti idonei alla preselezione** delle posizioni fiscali meritevoli di attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria, in considerazione della loro incongruità e/o incoerenza rispetto ad una serie di indicatori elaborati in accordo con le rappresentanze delle stesse categorie economiche soggette a tale strumento.

Sotto questo profilo non vi è obiezione alcuna da muovere all'istituto degli studi di settore, quanto meno con riferimento al loro utilizzo ai fini del monitoraggio della generalità delle attività di impresa (ben altre sarebbero invece le considerazioni da sviluppare sulla validità scientifica ed applicativa di uno strumento come gli studi di settore con riferimento alle attività professionali, troppo influenzate dalle caratteristiche personali di ciascun singolo contribuente per poter essere davvero fotografate in modo efficace da modelli matematici impersonali). Né desta in noi più di tanto scalpore il fatto che lo studio di settore, oltre a svolgere la sua funzione preselettiva ai fini del controllo, possa essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria, in presenza dei necessari presupposti di legge, ai fini di una ricostruzione induttiva del reddito del contribuente, congiuntamente ad altri elementi e valutazioni operate dai verificatori. Il problema (non certo per i contribuenti, bensì per l'Amministrazione finanziaria) nasce proprio in questa necessaria congiunzione dello studio di settore con altri elementi, ai fini della determinazione del reddito del contribuente su base extra-contabile. In questi anni, infatti, sono stati assai numerosi i casi in cui gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in presenza dei presupposti che legittimavano all'accertamento del contribuente sulla base degli studi di settore, hanno ritenuto di potersi limitare ad una acritica applicazione delle risultanze dei medesimi, come se dette risultanze non fossero uno degli elementi utilizzabili insieme ad altri gravi, precisi e concordanti, bensì fossero esse stesse il prodotto finale della ricostruzione extra-contabile del reddito. Di fronte ai ricorsi dei contribuenti, la giurisprudenza tributaria assolutamente prevalente ha censurato (ma era inevitabile) questa prassi degli uffici, per essi senz'altro comoda, ma priva del necessario supporto normativo, posto che la natura degli studi di

settore era appunto quella in precedenza accennata (strumento per la preselezione delle posizioni da assoggettare a controllo e strumento per la costruzione, insieme ad altri elementi, di una presunzione semplice a favore degli uffici) e non certo quella di una presunzione legale relativa, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.

Ebbene, inserendosi in questo contesto, cosa viene previsto nell'ambito di questa Manovra? Viene previsto, nel disegno di legge finanziaria, di fornire quel supporto normativo che in precedenza mancava all'Amministrazione finanziaria, attribuendo agli studi di settore quella valenza di presunzione legale relativa per effetto della quale l'eventuale incongruità rispetto alle risultanze degli studi di settore legittima gli uffici ad accertare il maggior reddito risultante in base a detti studi, senza bisogno di fornire motivazione alcuna alla propria azione, posto che l'onere della motivazione viene traslato in capo al contribuente (il quale dovrà riuscire a spiegare in sede contenziosa legittimi perché della sua non congruità, pena la conferma dell'accertamento da parte del giudice). Considerando poi che tale "salto di qualità" degli studi di settore arriva al termine di un percorso che, negli anni, ha portato alla loro utilizzabilità ai fini dell'accertamento sempre e comunque in ogni situazione (anche per un soggetto in contabilità ordinaria, infatti, lo studio di settore può ormai essere utilizzato ai fini dell'accertamento per ogni singolo periodo di imposta di non congruità e a prescindere dalla preliminare constatazione dell'inattendibilità della contabilità), è evidente come le previsioni inserite nel disegno di legge finanziaria comportano sul piano sostanziale l'introduzione di una *minimum tax* mascherata per le imprese ed i professionisti soggetti agli studi di settore (ossia per tutte le imprese ed i professionisti con ricavi fino a 7,5 milioni di euro).

Questo tipo di approccio al problema dell'accertamento dei redditi della piccola e della micro impresa, nonché dei professionisti, **non potrà mai avere il consenso** di chi, come noi, crede che i principi sanciti dalla Costituzione meritino il rispetto non solo dei cittadini, ma anche delle istituzioni ed *in primis* il Governo, quale che sia il suo colore e la sua composizione. La catastalizzazione del reddito minimo, anche se operata nella forma mascherata della presunzione legale ai fini dell'accertamento, è contraria al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Sul piano formale e prettamente giuridico siamo i primi a ritenere che difficilmente tale violazione possa considerarsi integrata dalla scelta di assurgere gli studi di settore a presunzione legale relativa, ma non per questo possono esservi dubbi sul piano della sostanza dell'operazione che il legislatore andrebbe così a compiere; tralasciando per altro, non essendo questa la sede, l'implicito ma chiarissimo messaggio politico latente in una simile disposizione normativa (**presunzione fino a prova contraria di reddito di impresa o di lavoro autonomo non dichiarato = presunzione fino a prova contraria che la piccola impresa e i professionisti sono evasori**). Non è questo un modo equo di risolvere le deficienze operative dell'Amministrazione finanziaria sul fronte della capacità di accertamento nei confronti della platea delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi (il giornalistico "popolo delle partite IVA"). Lo **studio di settore** deve continuare a svolgere per l'Amministrazione finanziaria la sua funzione di **faro di anomalie** meritevoli di verifica e, ove ammesso, di **mero supporto nell'elaborazione extra-contabile del reddito** del soggetto accertato, fermo restando che deve rimanere in capo a chi utilizza lo studio di settore l'onere di provare l'esistenza di quell'evasione che lo studio stesso contribuisce a segnalare e quantificare.

Il contribuente che non risulta congruo agli studi di settore, senza per questo avere qualcosa da nascondere, deve sapere che il suo *status* lo sottopone all'occhio vigile dell'Amministrazione finanziaria, alle cui ispezioni e verifiche si sottoporrà di buon grado nella consapevolezza della rispondenza al vero delle proprie dichiarazioni; non deve invece essere costretto a dichiarare un reddito minimo, superiore a quello effettivamente realizzato, a causa di norme che consentono all'Amministrazione finanziaria di ricalcolare il suo reddito sulla base della mera constatazione della sua non congruità agli studi di settore, traslando su di lui l'onere di provare che in realtà quanto ha dichiarato corrisponde al vero (e se è difficile per l'Amministrazione provare in sede contenziosa l'esistenza dell'evasione quando c'è, è facile immaginare quale sia la possibilità di provare in sede contenziosa l'inesistenza di un'evasione che non c'è). Fino a quando gli studi di settore manterranno la natura che hanno avuto sin d'ora, su di essi il legislatore e l'Amministrazione finanziaria troveranno sempre una possibilità di dialogo e di confronto costruttivo con i dottori commercialisti, anche per quel che concerne il messaggio che per loro tramite giunge alla generalità dei contribuenti. **Se però le previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria dovessero concretizzarsi** e gli attuali studi di settore dovessero essere snaturati in presunzioni legali ad uso e consumo dell'Amministrazione finanziaria, come pare essere appunto l'intendimento del legislatore del disegno di legge finanziaria per il 2007, **nessun tipo di collaborazione** tecnica o di "positiva comunicazione verso i contribuenti" **potrà mai sussistere**.

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

Nuovi adempimenti richiesti ad imprese e professionisti

Per quanto concerne le norme della Manovra che introducono nuovi adempimenti per imprese e professionisti, ciò che si contesta è in primo luogo l'approccio dirigista del Governo. L'obbligo di presentazione telematica dei **modelli F24** per il pagamento di imposte e contributi, l'obbligo di presentazione telematica dei c.d. "**elenchi clienti e fornitori**", l'obbligo di presentazione telematica dei **corrispettivi giornalieri** (anche se su questo adempimento sembrerebbero intravedersi degli spiragli di sostanziale "neutralizzazione" nel disegno di legge finanziaria), infine l'obbligo di **comunicazione telematica preventiva degli utilizzi in compensazione del credito IVA** che il contribuente intende effettuare sul modello F24 (da presentare anch'esso, come detto, obbligatoriamente in via telematica): sono tutti adempimenti la cui introduzione è prevista da questa Manovra e sono tutti adempimenti che vanno in senso contrario al diritto del contribuente ad un Fisco semplice. Come si è detto, se imprescindibili esigenze connesse alla lotta all'evasione fiscale richiedono sacrifici al contribuente in questa direzione, lo Stato è senz'altro legittimato ad imporli.

Quello che tuttavia appare inaccettabile è la mancanza di qualsiasi forma di concertazione tra Governo e "parti fiscali", ossia:

- da un lato, l'Amministrazione finanziaria, per la quale l'introduzione di nuovi adempimenti implica comunque un potenziale vantaggio o al massimo qualcosa di inutile (ove non utilizzi in concreto i maggiori dati raccolti), ma senz'altro non uno svantaggio (soprattutto se, come è ormai prassi consolidata, può scaricare sui c.d. "intermediari fiscali" tutti i costi connessi all'attività di trasposizione dei dati su supporto informatico, ai fini della loro ricezione telematica);
- dall'altro lato, i contribuenti e gli intermediari fiscali, dei quali essi si avvalgono per le loro dichiarazioni e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, per i quali l'introduzione di nuovi adempimenti implica sempre e comunque un onere, sia organizzativo che economico.

In altre parole, non si capisce perché quando si tratta di valutare l'introduzione di nuovi adempimenti, a carico del cittadino e degli intermediari fiscali che lo assistono, questi ultimi non vengano adeguatamente coinvolti nel processo decisionale al fine di contemperare al meglio le esigenze di controllo con le esigenze di economicità dell'azione dell'Amministrazione finanziaria, nell'ottica dei costi che tali esigenze di controllo scaricano sul contribuente.

Su questi aspetti, richiamiamo con forza l'attenzione del **Governo**, il quale **non può pensare** di trattare i **dottori commercialisti** e gli intermediari fiscali in generale alla stregua di **dipendenti esterni dell'Amministrazione finanziaria**, pronti a rispondere all'introduzione di ogni nuovo adempimento **con il grido "credere, obbedire, trasmettere"**. Fermo restando che bisogna partire dal presupposto della minimizzazione degli adempimenti e dei relativi oneri da porre in capo al contribuente, da parte nostra **non vi è una pregiudiziale a confrontarci** con l'Amministrazione finanziaria ed il Governo sull'introduzione di nuovi adempimenti, qualora dal confronto emergesse in modo chiaro la funzionalità ed utilità dei medesimi ai fini dell'azione di controllo. Viceversa, **ove continuasse a mancare un simile approccio**, non potrà che esservi da parte nostra una ferma contrarietà nei confronti di nuovi adempimenti che vengono fatti gravare sull'operatività dei nostri studi e sui nostri clienti, trasferendo su di essi non solo gli oneri che tali adempimenti comportano, ma anche tutta la nostra perplessità sull'efficacia di scelte di politica fiscale che, non venendo spiegate a noi per primi, non potremo certo far percepire ai nostri clienti come qualcosa di diverso da un'imposizione calata dall'alto nel totale disinteresse delle esigenze di tutela del cittadino.

In tema di nuovi adempimenti introdotti da questa Manovra, un discorso a parte merita la c.d. "**tracciabilità dei compensi dei professionisti**".

Il D.L. 223/2006 ha infatti previsto che:

- tutti i compensi e tutte le spese relative all'attività di un artista o professionista devono affluire su un apposito conto corrente;
- inoltre, per quel che concerne i compensi superiori a 100 euro, l'incasso non può aver luogo in contanti, bensì solo mediante moneta bancaria o elettronica (in modo tale che il compenso affluisca direttamente sul conto corrente del professionista).

È una norma che:

- porta a **minimi vantaggi in sede di controllo** (se infatti il professionista "fedele" intende fatturare e dichiarare il compenso, procede in tal senso anche nel caso di incasso in contanti; se viceversa il professionista "infedele" non intende fatturare e dichiarare il compenso, continua a farsi pagare in contanti senza lasciare traccia esattamente come prima);
- **contro significativi svantaggi per il professionista** (nel caso ad esempio di compenso inferiore a 100 euro legittimamente incassato in contanti, il professionista non può utilizzare la relativa liquidità per le spese di studio, ma deve prima depositarla su conto corrente e

contestualmente prelevarla).

Il risultato, anzi, può in molti casi essere perverso per l'Erario.

Infatti, laddove un professionista abbia la possibilità di incassare determinati compensi in contanti, l'assurda complicazione adempimentale che la nuova disciplina sottende può indirizzare il professionista a non dichiarare ciò che in assenza di tali norme avrebbe invece fedelmente dichiarato, evitando così le ulteriori complicazioni procedurali che vanno a sommarsi al prelievo fiscale.

Oltre alle lapalissiane considerazioni, di carattere meramente pratico, che precedono, vorremmo evidenziare anche l'evidente disparità di trattamento tra professionisti ed imprese, posto che gli obblighi di affluenza al conto corrente e di tracciabilità dei compensi risultano introdotte esclusivamente per i primi e non per le seconde.

Sappiamo perfettamente che, quale agevole giustificazione a tale disparità di trattamento, può essere invocato dal legislatore il fatto che il reddito di impresa si determina per competenza, mentre quello dei professionisti si determina per cassa, con conseguente maggiore rilevanza in questo specifico ambito dei profili di incasso dei compensi e di pagamento delle spese. Quello che però troviamo intollerabile è il fatto che questa differenza ontologica tra le due categorie reddituali venga ricordata dal legislatore solo quando fa comodo, come nel presente caso.

Infatti, la circostanza che il reddito dei professionisti vada per cassa e non per competenza, se può giustificare l'introduzione di norme *ad hoc* per i professionisti in materia di tracciabilità, di converso dovrebbe allora giustificare l'esclusione dei professionisti dall'ambito di applicazione di norme presuntive che poco o nulla ci azzeccano con un reddito che diventa tale solo quando ne è provata l'effettiva percezione non già la mera maturazione. Ove non fosse chiaro, stiamo riferendoci:

- agli **studi di settore** (la cui applicazione è prevista non solo per le imprese, ma anche per i professionisti),
- e alle **presunzioni** che, nell'ambito **delle indagini bancarie**, assimilano i prelevamenti non contabilizzati e non giustificati a ricavi o compensi (la cui applicazione è stata estesa dalle sole imprese ad anche i professionisti con la L. 311/2004).

In altre parole, se la peculiarità del principio di cassa legittima all'introduzione di norme sulla tracciabilità dei compensi solo per i professionisti e non per le imprese, allora questa stessa specificità dovrebbe legittimare l'**esclusione dei professionisti** dall'ambito di operatività di presunzioni che hanno come finalità:

- quella di misurare dei proventi, maturati a fronte dell'attività svolta (**studi di settore**), che però non è certo detto che siano stati anche incassati;
- quella di ipotizzare, a fronte di spese sostenute senza contabilizzazione e giustificazione, l'effettuazione di attività da cui discendono proventi (**presunzioni bancarie**) che però è tutto da dimostrare se siano stati effettivamente incassati.

Delle due, dunque l'una:

- o la tracciabilità dei compensi viene introdotta per tutti, sia imprese che professionisti, in un gioco al massacro degli adempimenti che contribuirà ulteriormente a rallentare l'efficienza del sistema produttivo italiano,
- o si riconosce che la specificità del reddito di lavoro autonomo rispetto a quello di impresa rende legittima ed opportuna l'introduzione di una disciplina *ad hoc* in materia di tracciabilità dei compensi, ma rende del pari inapplicabili presunzioni che hanno per oggetto non già la determinazione di un reddito incassato, bensì la determinazione di un reddito maturato.

L'attuale compresenza in capo ai professionisti di norme *ad hoc* (quando fa comodo evidenziare le specificità) e di norme che invece dovrebbero essere limitate alle imprese (quando fa comodo ignorare le specificità) non può che rafforzare l'impressione di un **accanimento** ideologico e politico, prima ancora che tecnico e fiscale, **sul mondo delle libere professioni**.

REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE DEI REDDITI

La **terza delle tre linee d'azione** nella politica fiscale dell'attuale Governo, di cui si è fatto cenno in premessa, attiene alla asserita volontà di redistribuzione, tra abbienti e meno abbienti, del carico fiscale gravante sui **redditi delle persone fisiche**. In altre parole, il Governo ha ritenuto prioritario agire sulla curva della progressività IRPEF, ripristinando una maggiore accentuazione della medesima, rispetto alla scelta compiuta dal precedente Esecutivo.

Posto che questa parte della Manovra ha per larghissima parte una legittima connotazione politica, piuttosto che tecnica, le considerazioni che vogliamo formulare in questo ambito non possono che essere minime.

CONFERENZA PERMANENTE TRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal D.L. "Visco-Bersani" al disegno di Legge finanziaria 2007

In primo luogo, vorremmo evidenziare come il meccanismo della progressività IRPEF, nel gioco tra aliquote, detrazioni e deduzioni, abbia ormai raggiunto un livello di astrusità veramente lodevole e difficilmente concepibile da chi come noi, nell'esercizio della propria professione, ha come prioritario interesse quello di essere chiaro e di farsi capire. A scanso di equivoci, va subito sottolineato come la demolizione della chiarezza e della semplicità nella progressività IRPEF sia imputabile al precedente Esecutivo, cui va il "merito" dell'introduzione del meccanismo della "no tax area" e della "no family area" (quest'ultima trasformata dal presente Governo da deduzione a detrazione). Le modifiche proposte dall'attuale Governo nel disegno di legge finanziaria per il 2007, pur ridisegnando in molti punti la curva della progressività IRPEF, hanno per il resto il grave difetto di proseguire e, se possibile, ulteriormente incrementare, il filone di sostanziale incomprensibilità dei pesi e dei carichi fiscali. In alcuni punti, ci sia concesso, gli articoli del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/1986), che dovranno andare ad occuparsi della disciplina delle detrazioni e delle deduzioni dal reddito delle persone fisiche, assurgono ad autentici pezzi di comicità dell'assurdo. È indubitabile che al giorno d'oggi noi tutti si disponga di potenti elaboratori e programmi software dedicati che consentono la risoluzione di qualsivoglia tipologia di calcolo senza sforzo alcuno, ma non pare fuori luogo ricordare che lo spirito del legislatore dovrebbe essere quello di produrre una normativa il più possibile trasparente e comprensibile.

Anche perché, inevitabilmente, quando il contribuente non è in grado egli stesso "di prendere le misure" alle modifiche che vengono introdotte in materia di IRPEF, quanto meno per sommi capi, dovendo integralmente affidarsi al balletto dei grafici e delle previsioni proposte dalle più diverse fonti giornalistiche e politiche, è inevitabile che monti in lui il sospetto che ognuna di queste rimodulazioni dell'IRPEF abbia più la natura della propaganda politica che non della sostanza riformatrice.

Del resto, è legittimo pensare che, se una importante riforma a favore della generalità dei cittadini venisse effettivamente messa in atto, sarebbe interesse del legislatore rendere tali effetti facilmente percepibili mediante norme fruibili anche dai comuni mortali.

Un **altro aspetto** su cui ci permettiamo di richiamare l'attenzione, con riferimento alla politica di "redistribuzione fiscale del reddito" fatta propria dall'attuale Governo, riguarda la **palese incoerenza** di una Manovra che al suo interno presenta **al tempo stesso**:

- numerose e stringenti misure di **contrasto all'evasione fiscale**, fondate sul presupposto che tale fenomeno è talmente diffuso e radicato da meritare una lotta "senza quartiere";
- norme che modificano la **curva di progressività IRPEF** non già solo in senso positivo per tutti o per alcuni contribuenti, ma anche in senso negativo per talune altre categorie di contribuenti (ossia quelli che si collocano sugli scaglioni reddituali più elevati).

Ci è difficile infatti capire come si possa al tempo stesso:

- da un lato, invocare il fatto che la gran parte delle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti non risponde al vero, per giustificare l'introduzione di norme fortemente invasive della sfera privata del contribuente;
- dall'altro, prendere a base quelle stesse dichiarazioni fiscali, ritenute in larga misura non veritiere, per procedere ad una redistribuzione del carico fiscale, abbassando le imposte ad alcuni ed alzandole ad altri.

Se, in un contesto di evasione generalizzata e patologica (quale il Governo ritiene evidentemente sussistere), si vuole abbassare le imposte ad alcuni e lasciarle invariate ad altri, nulla da eccepire (starà poi agli indirizzi politici del Governo individuare a chi abbassare le imposte ed a chi lasciarle invariate). Se però, in un simile contesto, si abbassano le imposte ad alcuni finanziando tale scelta con l'innalzamento delle imposte per altri, ecco allora che non si ottiene una più equa distribuzione del reddito tra il contribuente non abbiente che guadagna poco e il contribuente benestante che guadagna molto, bensì una ulteriore iniqua sperequazione tra il contribuente infedele che dichiara poco e il contribuente fedele che dichiara molto. Il risultato che simili incoerenze può generare nella percezione dei contribuenti non è certo quello di spingere alla fedeltà fiscale. Per quanto concerne i dottori commercialisti, i dati diramati dall'Amministrazione finanziaria hanno evidenziato come la nostra categoria sia tra le più fedeli all'Erario, collocandosi al terzo posto tra le attività di impresa e di lavoro autonomo per reddito medio dichiarato (ma, in realtà, consentiteci di dirlo, si tratta nella sostanza di un primo posto, considerando che le prime due categorie sono risultati i notai e i farmacisti, ossia soggetti che operano in condizioni assai particolari, con il meccanismo del numero chiuso e su un mercato ad essi riservato).

È evidente come anche il nostro sentimento di contribuenti, prima che di professionisti, davanti a simili incoerenze nella politica fiscale del legislatore, sia quello di guardare con una punta di invidia a quelle categorie economiche che, pur denotando tenori di vita non disprezzabili, si collocano su fasce reddituali che le renderanno immuni all'inasprimento della

tassazione dei redditi dichiarati che colpirà invece la gran parte dei nostri iscritti.

È così che si combatte l'evasione fiscale?

CONCLUSIONI

A corollario di quanto sin qui esposto, i dottori commercialisti delle Tre Venezie invitano i rappresentanti politici di riferimento della propria area territoriale, quale che sia il partito o il movimento di appartenenza (perché, come ampiamente sottolineato, le critiche che in questa sede muoviamo non hanno colore politico e non riguardano la legittimità degli indirizzi di politica fiscale fatti propri dall'Esecutivo e dalla maggioranza parlamentare, quanto piuttosto le norme tecniche di attuazione degli indirizzi medesimi), a farsi portatori in ogni sede istituzionale delle seguenti istanze:

- rispetto da parte del legislatore fiscale, quali che siano le sottostanti esigenze di gettito erariale, del basilare principio della irretroattività della norma tributaria, espressamente sancito dallo Statuto del contribuente, valutando per altro l'opportunità di farsi promotori di una proposta di legge affinché detto principio possa essere assunto al rango di norma costituzionale, anziché di mera legge ordinaria;
- stabilità delle modalità di determinazione del reddito di impresa, in particolar modo quello concernente il reddito delle società, al fine di evitare i negativi riflessi che altrimenti sono destinati a prodursi in termini di affidabilità del sistema (anche nell'ottica di potenziali investitori esteri), agendo semmai sull'aliquota fiscale, piuttosto che sulla base imponibile, ove ineludibili esigenze di gettito erariale rendessero necessario un inasprimento della tassazione;
- ripristino della disciplina fiscale prevista, ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo, in merito alla deducibilità dei costi delle autovetture, quale risultante prima delle modifiche introdotte dal D.L. 262/2006, in quanto tali modifiche non sono supportate da motivazioni compatibili con il principio costituzionale della capacità contributiva e con il principio dell'inerenza dei costi al reddito prodotto, bensì sono asservite unicamente allo scopo di creare il gettito necessario per dare copertura finanziaria al diritto dei contribuenti di detrarre l'IVA afferente i predetti costi, come da diritto sancito dalla Corte di Giustizia europea, determinando in tal modo una vera e propria "partita di giro" che sa di insopportabile beffa per il contribuente e mina alle radici il rapporto di fiducia del contribuente verso l'equità del sistema fiscale italiano;
- abbandono del costante ricorso al meccanismo della decretazione d'urgenza, quando oggetto del provvedimento non sono meri ritocchi ad impianti disciplinari vigenti, bensì vere e proprie riforme, per le quali è necessario un percorso normativo assai più meditato;
- creazione di adeguate garanzie e previsione di adeguati meccanismi sanzionatori in merito all'accesso e all'utilizzazione dei sempre più numerosi dati disponibili nelle varie articolazioni dell'Anagrafe Tributaria;
- rinuncia alla scelta di trasformare gli studi di settore, da strumento di mero supporto per l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria, in presunzione legale relativa con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, posto che in tal caso si assisterebbe alla surrettizia introduzione di una vera e propria *minimum tax* per imprese e professionisti soggetti a detti studi, stravolgendo il significato stesso dello studio di settore, quale concepito all'atto della sua introduzione nel nostro ordinamento;
- abrogazione della disciplina della tracciabilità dei compensi dei professionisti, oppure esclusione dei professionisti dall'ambito di applicazione degli studi di settore e delle presunzioni connesse alle indagini bancarie, posto che la contemporanea applicabilità dei predetti istituti (tracciabilità da un lato, studi di settore e presunzioni bancarie dall'altro) manifesta un accanimento nei confronti dei professionisti che trova la propria evidenza nella diversa lettura che viene data dal legislatore fiscale della loro specificità rispetto alle imprese, a seconda delle convenienze di controllo;
- semplificazione delle norme in materia di progressività IRPEF (aliquote, detrazioni e deduzioni), la cui attuale formulazione ha ormai raggiunto livelli di complessità del tutto ingiustificati.

Documento diramato dalla Conferenza Permanente tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie in occasione dell'incontro Dottori Commercialisti e Ragionieri a confronto con il mondo politico in collaborazione con Unione dei Collegi dei Ragionieri Commercialisti delle Venezie

DICONO DI NOI...

L'Associazione si dota di Ufficio Stampa per comunicare con i colleghi e con i cittadini

Dal mese di ottobre l'Associazione dispone di un servizio in più: l'ufficio stampa. Da tempo sentivamo l'esigenza di comunicare ai giornalisti chi siamo, cosa facciamo, cosa ci di-

stingue nel panorama nazionale. La volontà di informare in modo continuativo colleghi, clienti e cittadini ci ha portati a fare questo nuovo passo. A distanza di soli due mesi, abbiamo già ottenuto di-

versi risultati. Ecco qualche anticipazione di chi ha parlato di noi. Per la consultazione e lettura degli articoli potete consultare il nostro nuovo sito internet: www.giornatedeltriveneto.org

Le Giornate del Triveneto

Comunicare la professione – Commercialisti tra informazione, pubblicità e deontologia ha inaugurato il 13 ottobre il calendario annuale. Un argomento che ha interessato ed incuriosito sia le testate tecniche che i quotidiani, che hanno dedicato all'evento più di qualche articolo. Oltre ad annunciare l'appuntamento, Italia Oggi ha pubblicato un'in-

tera pagina dell'area marketing. Ne hanno parlato anche *Impresa e Finanza, Eurofinanza, Verona Economica, Il Sole 24 Ore Nord Est, L'Adige, Il Gazzettino*.

Anche la giornata del 30 novembre ha trovato spazio ne *Il Sole 24 Ore* per ben due volte.

Gli eventi sportivi

Dai campi di golf al mare di Grado, la capacità di mettersi in discussione, dimostrata dall'Associazione ha incuriosito la stampa. Queste iniziative sono state definite una "nuova declinazione dello sport", inteso come campo di comunicazione privilegiato

all'interno delle categorie e delle professioni. Iniziative che danno i propri frutti in termini di scambi, contatti, condivisione di un tempo non solo "libero". Della Play Golf hanno parlato Italia Oggi, Il Corriere Veneto e Il Padova, mentre la Triveneto Sailing Cup è stata seguita da

Italia Oggi, Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza, Il Piccolo e Il Trentino e dalle riviste Lega Navale e Il Giornale della Vela. Complice la vittoria dell'Ordine di Vicenza, la parte del leone l'ha fatta la stampa vicentina.

La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Il 20 novembre si è tenuto l'incontro voluto dalla Conferenza con i parlamentari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per discutere della Finanziaria. Organizzato in contemporanea nelle tre

regioni, l'evento è stato seguito da Rai Alto Adige e Rai Tedesca, Radio Rai Friuli Venezia Giulia e Veneto, TeleBolzano, RTTR, TCA, Rete Veneta, Gazzettino, Tribuna di Treviso, Corriere del Veneto, Corriere Alto Adige, Alto Adige,

Dolomiten, Gazzettino Friuli Venezia Giulia e L'Adige. Per dialogare con l'ufficio stampa: Gheusis Srl - Silvia Baratta - E.mail: info@gheusis.com Web: www.gheusis.com

Ricchi premi per giovani autori



Anche per l'anno 2006 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono rispettivamente in 1000, 750 e 500 euro e sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati in occasione di una Giornata di Studio.

La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale.

Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

La "protesta" è della Conferenza

Cari lettori, l'articolo intitolato "I tanti perchè di una civile protesta" pubblicato nel numero 173 (settembre-ottobre 2006) a firma dell'Ordine di Padova è in realtà da attribuire alla Conferenza Permanente degli Ordini dei dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

Ci scusiamo per l'imprecisione.

PREVIDENZA

Progetti di unificazione delle Casse di Previdenza

AURELIO SNIDERO

Ordine di Udine

CONSIDERAZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA CASSA dei Dottori Commercialisti, con lettera del 09.05.2006, informa i delegati che la Commissione Parlamentare di controllo nel Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati ha richiesto la presentazione dei progetti di unificazione delle Casse dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti entro marzo 2007.

Le due Casse hanno cambiato i loro sistemi previdenziali dall'1.1.2004, in forma non identica. La Cassa dei ragionieri ha stabilito le norme tali da portare in modo da rendere autosufficiente il patrimonio per l'autoliquidazione del cosiddetto debito latente al 31.12.2003. La riforma della Cassa dei dottori commercialisti è stata concepita, redatta ed approvata nell'ottica della continuità della gestione e si lamenta che i Ministeri vigilanti abbiano concesso l'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% per un solo quinquennio.

Detto questo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa conferma l'impegno di proseguire gli incontri tra le due Casse, al fine di conoscere le rispettive poste di bilancio e gli altri aspetti parametrici che incideranno sulla redazione dei prossimi bilanci attuariali a supporto dei progetti di unificazione che la legge prevede. Dalla riunione congiunta dei due Consigli di Amministrazione del 11.07.2006 "sono emerse rilevanti divergenze di opinioni sulle possibili soluzioni?". Quali?

I progetti della eventuale unificazione delle due Casse **non si devono limitare alla conoscenza delle rispettive poste di bilancio e gli altri aspetti parametrici**, quando abbiamo già constatato l'impossibilità di basare il controllo dei conti sulle previsioni dei prossimi 40 anni, perché già nel primo di questi si sono riscontrate differenze rilevanti. **Ci si deve basare su dati concreti e non su variazioni imprevedibili. Oltre ai bilanci bisogna prima unificare le norme dei due sistemi, nonché l'organizzazione ed in generale ogni altro elemento patrimoniale e personale che rientra nella conseguente unificazione. Entrambe le Casse hanno in corso pendenze giudiziarie. La nostra Cassa ha vertenze che riguardano il contributo di solidarietà, che comunque riguarda poco più dell'1% delle sue entrate, mentre la Cassa dei ragionieri pare abbia importi più rilevanti, che per equilibrare il bilancio ha ridotto il pro-rata di circa il 20%.**

A meno di un anno dalla presentazione dei progetti non si sono ancora stabiliti i criteri, o quanto meno le varie ipotesi di confronto per un programma di unificazione o peggio ancora non sono state portate a conoscenza dell'assemblea, che deve decidere. In particolare bisogna rendere omogenei i valori patrimoniali delle due Casse per il loro confronto. Considerato che la Cassa dei Ragionieri ha riformato il suo sistema sull'equilibrio del patrimonio con il valore attuale delle prestazioni in corso di erogazione e quelle in corso di maturazione a favore degli iscritti attivi, si potrebbe unificare la Cassa dei ragionieri, acquisendo il patrimonio e assumendosi l'onere di provvedere agli impegni verso gli iscritti e pensionati.

Se il patrimonio corrisponde agli impegni assunti i ragionieri entrano nella nostra Cassa senza crediti e debiti. Ma bisogna considerare che per i pensionati si tratta solo di corrispondere le prestazioni, già valutate attuarialmente, **mentre per gli attivi bisogna stabilire anche le regole per la maturazione della pensione dopo la fusione, regole che dovrebbero essere le stesse per tutti gli iscritti alla cassa unificata.**

Si deve perciò provvedere alla compilazione del bilancio della Cassa dei dottori commercialisti calcolando il debito latente per confrontarlo con la situazione patrimoniale di quella dei ragionieri, se come pare, non sia già stato calcolato. Dal risultato di questo calcolo emergerà se il debito per il valore attuale delle pensioni in corso di erogazione ed il valore attuale delle pensioni in corso di maturazione a favore degli iscritti attivi è superiore o

inferiore al patrimonio della Cassa.

Non si tratta però di controllare solamente i valori contabili ed attuariali, ma soprattutto di definire la trasformazione del nostro sistema previdenziale che non mi pare per niente definito.

Il rapporto pensioni in maturazione e la contribuzione è iniquo. Tutto ciò deve essere calcolato e definito allo scopo di non trasferire benefici o oneri da una categoria all'altra, in quanto né ragionieri e né dottori commercialisti abbiano vantaggi o svantaggi dalla unificazione delle due casse.

IL SISTEMA PENSIONISTICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Il nostro sistema pensionistico, attualmente definito contributivo (dovrebbe definirsi soggettivo per il solo contributo considerato nel calcolo della pensione), è un insieme di regole al solo scopo di ridurre le prestazioni. L'accredito del solo contributo soggettivo, con relativa capitalizzazione al tasso del PIL e i coefficienti per la determinazione delle pensioni, che sono stati acquisiti dalla legge 335/95, determinano pensioni inique. Si voleva accreditare una percentuale del contributo integrativo agli iscritti degli ultimi anni, ma i Ministeri vigilanti hanno disposto che: "se volete aumentare il contributo integrativo per ridurre il debito latente, ve lo concediamo per cinque anni, a patto che sia destinato tutto alla riduzione del debito". Il nuovo sistema rende agli iscritti una pensione, secondo il quale si va oltre alla vita media per recuperare il montante. Il valore di queste pensioni corrisponde al 67% circa del valore attuariale del montante (per gli ultra ottantenni ancora meno) e tenuto conto che solo il contributo soggettivo (67% della contribuzione totale) concorre alla formazione del montante, dal 2004 gli iscritti maturano una pensione di circa il 45% dei versamenti (67% di rendimento sul 67% dei contributi versati). Anche tenuto conto dell'allungamento della durata della vita, si ha un rendimento certamente molto inferiore al 50% di tutta la contribuzione versata.

Per avere una visione più precisa si consideri la destinazione del solo contributo soggettivo al montante per il calcolo della pensione, che viene capitalizzato al tasso medio del rendimento quinquennale dei rendimenti degli investimenti, minimo 1,5% e massimo media quinquennale del PIL. Tale montante viene trasformato in rendita, che capitalizzata al **tasso della sola percentuale dell'inflazione, ridotta come da tabella C**, necessita degli anni di vita media corrispondenti all'età, come segue:

Età pens.	coefficiente	Durata	Vita media
68	6,927	14,44	82,44
69	7,232	13,83	82,83
70	7,563	13,22	83,22
71	7,924	12,62	83,62
72	8,319	12,02	84,02
73	8,750	11,43	84,43
74	9,227	10,84	84,84
75	9,751	10,26	85,26
76	10,335	9,68	85,68
77	10,983	9,10	86,10
78	11,701	8,54	86,54
79	12,499	8,00	87,00
80 e segg.	13,378	7,47	87,47

Il solo contributo soggettivo (quello integrativo viene destinato alla copertura del presunto debito nascosto), viene capitalizzato ad un tasso tra il minimo dell'1,5% e il massimo del PIL, senza tener conto dell'inflazione, viene poi restituito, con rivalutazione ISTAT ridotta, alle età medie sopra riportate.

Per i ratei di pensione maturati con il sistema reddituale si è allungato gradualmente il periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio per la

Progetti di unificazione delle Casse di Previdenza

SEGUE DA PAGINA 19

determinazione della pensione, arrivando per i più anziani fino a 7 anni di reddito convenzionale ante 1986, riducendo così il reddito medio per il calcolo della conseguente pensione. Si è aumentata l'età e l'anzianità di pensionamento a 68 anni di età e l'anzianità a 33 anni. Sono regole che hanno ridotto molto anche le quote della pensione retributiva maturate. **Si tratta di età e di anzianità che superano le massime europee.**

Queste disposizioni hanno ridotto, se non annullato il debito latente. In ogni caso l'eventuale residuo dovrebbe essere ammortizzato in un periodo più dilazionato.

Questo sistema anomalo non dovrebbe esistere nemmeno temporaneamente per la sua elevata iniquità. Si deve perciò disporre con urgenza la sua modifica, dopo aver valutato i risultati già ottenuti ed il conseguente residuo di debito latente.

Ai pensionati è stato imposto un contributo di solidarietà, in violazione alle norme di legge vigenti. Anche questo contributo è calcolato empiricamente con percentuali per scaglioni dal 4% al 7% per i pensionati ante 2004 e dal 2% al 5% per i pensionati con decorrenza successiva. Ora, invece di costatare la sua illegittima istituzione, si deplorano quelli che ricorrono contro questa imposizione. In particolare un pensionato, con decorrenza nei primi anni dall'entrata in vigore della legge n. 21/86, anche se ha corrisposto una contribuzione integrativa per ottenere una pensione più elevata ed ha avuto la pensione ridotta fino al 1996 e poi aumentata senza rivalutazione, si trova ora a pagare un illegittimo contributo di solidarietà sulla maggior pensione dovuta anche sulla maggiore contribuzione volontaria, come un pensionato dei primi anni 2000, la cui pensione è maturata anche con una contribuzione percentualmente ridotta del 30% dal 1992 e del 40% dal 1996. I pensionati successivi al 2003 pagheranno invece sugli stessi scaglioni il 2% in meno. Perché? In particolare i pensionati precedenti, con una pensione ridotta di circa il 15% fino al 1996 hanno già pagato annualmente quanto pagano gli altri in 5 anni e con la mancata rivalutazione dell'aumento pagano un secondo contributo, ancora più salato del primo; quando già per la progressività dell'imposizione del contributo di solidarietà, pagano di più quelli che hanno versato contributi oltre al limite e che hanno avuto una pensione più ridotta in rapporto alla contribuzione totale versata.

C'è di tutto e di più in fatto di sperequazioni nel nuovo sistema. Si è formata la mentalità gratuita che gli iscritti ante 1987 siano quelli che con la contribuzione da allora abbiano determinato il cosiddetto debito latente, come sosteneva l'ex Presidente Bertolazzi, limitandosi ad errate considerazioni superficiali. Se invece analizziamo la situazione economica e patrimoniale si rileva il contrario.

Dall'estratto conto relativo all'anno 1970 (l'ultimo che mi è pervenuto) si rileva che le entrate contributive medie per iscritto, al netto delle spese, rivalutate all'indice ISTAT, sono uguali a quelle del 1996 (qui compresa anche l'ultima annualità della quota di riparto delle marche comuni).

Nel 1980 le entrate della Cassa sono così costituite: 5% contributi soggettivi, 4% altre entrate contributive e marche S. Marco, 42% redditi patrimoniali e 49% quote riparto marche comuni (questo riparto è rimasto in vigore fino al 1996 a copertura delle pensioni maturate per il periodo ante 1987). Il contributo soggettivo era quindi solo la 20esima parte delle entrate e se i redditi patrimoniali erano il 42% delle entrate, si doveva avere un patrimonio abbastanza elevato ed ancora di più rendeva la contribuzione delle marche comuni. Il reddito patrimoniale annuo, poi, fino al 2000, è sempre stato superiore all'importo delle pensioni erogate ed attualmente è di circa i due terzi.

Prima del 1987 non mancavano le entrate ma venivano reperite per la maggior parte in altre forme e non si può considerare solamente la contribuzione soggettiva, che era pari ad un ventesimo di tutte le entrate. Si deve altresì considerare che per la completa copertura delle pensioni in maturazione si mantenne il riparto delle entrate delle marche comuni per altri 10 anni.

Consideriamo i rapporti tra la contribuzione e la pensione maturata dal 1987 in poi. I nuovi iscritti di età inferiore a 35 anni, con la riduzione nei primi 3 anni al 50% e del 30 e del 40% delle aliquote dal 1992 e dal 1996, hanno maturato una pensione annua molto superiore alla contribuzione totale pagata (compresi anche i contributi integrativi medi).

Anche i riscatti degli anni di studio e del servizio militare hanno determinato una parte del debito latente, permettendo di anticipare la decorrenza

delle pensioni ad un costo anche molto inferiore al vantaggio che si ottiene. I giovani nuovi iscritti (dal 1987 al 2003, che sono la maggioranza degli attivi) hanno maturato una pensione pagando circa la metà (contributo integrativo compreso) del valore della pensione maturata. Gli altri iscritti hanno beneficiato delle riduzioni dal 1992 e dal 1996. Ci sono quelli che hanno compensato redditi inferiori al limite con redditi oltre il limite, con conseguente ulteriore vantaggio. Altri ancora che con redditi elevati e per la parte oltre i limiti del reddito, tra contributo soggettivo ed integrativo pagavano invece un costo superiore all'importo della pensione maturata. Bisogna prima di tutto calcolare "il debito latente" o "il credito latente" attuale, conseguente alle norme stabilite con il cambiamento del sistema ed in particolare dalle norme transitorie. L'avanzo o il disavanzo del bilancio deve essere distribuito nel periodo residuo di maturazione agli iscritti sulla base dei benefici avuti dal sistema precedente. Se non siamo tenuti al pareggio del bilancio con il pretesto che abbiamo un sistema a ripartizione, siamo tenuti a determinare il debito effettivo al fine di mantenerlo entro un limite sopportabile. Già il sistema di trasferire al futuro gli oneri di questa generazione è un sistema pubblico, che non si concilia con la pretesa di autonomia di una cassa privata o privatizzata. Se questo sistema deve continuare dopo la fusione ***l'unificazione delle Casse va a vantaggio della Cassa Ragionieri, che trasferisce i suoi oneri sulla nostra generazione futura.***

Non esiste altra forma se non quella di calcolare il valore attuale delle pensioni maturate ed in maturazione e cioè le riserve tecniche attuariali. Si definiscono attuariali i calcoli matematici basati sui valori statistici delle probabilità di vita e non previsioni fondate su libere stime.

Si deve poi adeguare razionalmente il sistema prima della unificazione in quello che dovrebbe venire applicato a tutti gli iscritti della Cassa unificata.

In un sistema contributivo la pensione deve essere calcolata su tutti i contributi soggettivo e integrativo. Così ciascun iscritto avrà la pensione proporzionata a tutta la contribuzione versata. In questo modo coloro che evadono la contribuzione integrativa con le società di servizi, si troveranno poi la pensione ridotta per i loro minori versamenti. Tutto ciò non solo per i singoli ma anche per la categoria unificata.

I PROBLEMI DELL'UNIFICAZIONE

Prima dell'unificazione, oltre a controllare i conti bisogna concordare anche le regole della gestione. Più che sui parametri "che incideranno sulla redazione dei prossimi bilanci attuariali", dobbiamo compilare i bilanci della situazione attuale completa e cioè calcolare le riserve maturate e rettificare tutti i valori di bilancio, in modo che non ci siano né riserve occulte né minusvalenze latenti. I beni immobili, secondo le stime attuali hanno un valore quasi doppio di quello di bilancio ed i valori mobiliari hanno rilevanti plusvalenze, che emergono alla loro cessione. Di conseguenza con un bilancio reale e completo, si stabilisce se le generazioni passate sono in debito o in credito con quelle future.

Non si dispone dei dati per il calcolo delle riserve dopo (e neppure prima) la riforma del sistema del 2004, ma:

- * con l'aumento di tre anni dell'età di pensionamento e dell'anzianità;
- * con la riduzione del reddito medio nel calcolo delle pensioni reddituali;

- * con la destinazione dell'intero contributo integrativo alla copertura del debito latente, si ritiene che se non abbiamo raggiunto il pareggio del bilancio, poco ci dovrebbe mancare.

Se la situazione fosse ancora passiva, bisognerà verificare i gruppi degli iscritti che la hanno determinata, confrontando le contribuzioni con le riserve maturate. Individuati i beneficiari si potrà stabilire quel piccolo adeguamento nella determinazione del montante o della pensione per completare il pareggio dei conti. Nel caso, non escluso, che ci sia una situazione attiva, si opererà in senso opposto. In queste rettifiche si possono anche aggiustare eventuali errori precedenti.

Tutto ciò richiede un impegno che sia programmato completamente. Prima bisogna compilare il bilancio aggiornato, reale e completo; poi gli aggiustamenti per equilibrare l'eccedenza o il deficit rilevato, mediante individuazione dei gruppi di iscritti, ai quali attribuire l'eccedenza o il deficit, rettificando la maturazione delle pensioni elevate, ammortizzando nel tempo se l'importo è rilevante. Definite le regole razionali per il futuro, si può poi procedere alla unificazione delle situazioni omogenee ed equilibrate.

L'unificazione deve essere realizzata dopo aver stabilito il doppio equilibrio. L'equilibrio dei conti di ciascuna delle due casse (attivo = passivo + riserve tecniche maturate) e l'equilibrio intergenerazionale nell'interno di ciascuna. Se il patrimonio è superiore alle riserve si aumenteranno le pen-

SEGUE A PAGINA 21

Progetti di unificazione delle Casse di Previdenza

SEGUE DA PAGINA 20

sioni in maturazione, se è inferiore si ridurranno.

DEBITO LATENTE

Dobbiamo ricordare che siamo una categoria troppo limitata e troppo variabile nel tempo per contare di risolvere la nostra previdenza con il sistema finanziario a ripartizione, come si è potuto verificare in realtà. In ogni caso, con il calcolo delle riserve tecniche si determina il debito effettivo della generazione attuale verso le generazioni future. Si potrebbe quindi stabilire i parametri del debito che si può mantenere per evitare situazioni non tollerabili. **Una gestione privata dovrebbe essere mantenuta in equilibrio economico e non permettere il passaggio da situazioni molto generose a situazioni contrarie, senza un controllo reale, come è successo nel periodo ante riforma.**

Le regole della legge n. 21/86 non erano generose, come si vuole sostenere attualmente. La generosità è stata determinata poi dalle riduzioni contributive e dall'aumento delle prestazioni. **Si deve osservare che una buona parte del debito è determinata dalla contribuzione ridotta al 50% della rilevante massa dei nuovi iscritti, all'età inferiore a 35 anni, che doveva essere poi compensata dalla contribuzione intera degli anni seguenti, se non si cambiava il sistema previdenziale.**

Un primo gruppo di iscritti che hanno determinato il debito latente è quello degli iscritti prima del 35esimo anno di età, che sono una grande maggioranza tra gli iscritti, che dal 1987 al 2003 che sono più che quadruplicati. Questi iscritti sono quelli che hanno pagato molto meno degli altri la pensione maturata: i primi tre anni con il contributo soggettivo con l'aliquota al 50% e poi ridotta del 30% dal 1992 e del 40% dal 1996. Se hanno anche avuto redditi oltre il limite, l'eccedenza aumenta la media nel limite all'aliquota ridotta. Non tanto per l'importo maturato da ciascuno, per le anzianità da 1 a 17 anni, ma quel poco per tanti. Si tratta comunque di pensioni che vanno dal 2% al 34% del reddito corrispondente al contributo minimo o al reddito superiore dichiarato.

Se consideriamo che il numero degli iscritti era nel 1987 9.736 e al 31.12.2005 è 42.583, tenuto conto dei pensionamenti, si possono stimare dal 80% al 90% degli attuali iscritti appartiene al gruppo che ha maturato una pensione superiore alla contribuzione pagata.

Un secondo gruppo di iscritti dovrebbe essere quello dei pensionati dal 1996 al 2003, che hanno avuto la pensione calcolata su almeno 10 redditi effettivi, tra i maggiori degli ultimi anni anteriori a quello di maturazione. La loro pensione è stata calcolata già dalla maturazione alle maggiori aliquote del 2% e dello 0,6% e dopo aver pagato il contributo soggettivo ridotto del 30% dal 1992 e del 40% dal 1996. Tra questi poi ci sono diverse situazioni dovute al limite di reddito: 1) quelli che hanno avuto sempre il reddito inferiore al limite hanno pagato la percentuale piena; 2) quelli con il reddito in alcuni anni sotto il limite ed in altri sopra, nella media hanno compensato reddito sotto il limite con reddito sopra il limite, pagando un contributo soggettivo del 30% per una maggior pensione al 100% 3) infine quelli che avevano sempre il reddito oltre il limite, oltre ad aver pagato in pieno il contributo fino al limite e per la parte di reddito oltre il limite hanno pagato un contributo complessivo superiore alla pensione maturata, per la maggior incidenza del contributo integrativo nella media.

Un terzo gruppo di iscritti si può individuare in quelli che matureranno la pensione dal 2004 in poi. La parte reddituale sarà ridotta sempre di più per l'allungamento del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio,

soprattutto per gli anni ante 1987, con un reddito annuo convenzionale di £. 22.375.360 = Euro 11.555,91, che ridurrà sensibilmente il reddito medio. Per gli anni dal 2004 in poi ci sarà la pensione calcolata sul solo contributo soggettivo con la tabella della legge 335/95.

Il quinto gruppo è costituito dai pensionati dal 1987 al 1995, che salvo il pagamento di un contributo integrativo del 10%, per elevare il reddito convenzionale per gli anni ante 1987, hanno avuto la pensione calcolata anche su redditi convenzionali, di cui sopra, con le aliquote di allora dell'1,75% e dello 0,50%, fino al 1995.

Il sesto ed ultimo gruppo è costituito dagli iscritti dal 2004 in poi, che maturano la pensione ridotta dai coefficienti della legge 335/95, sui soli contributi soggettivi. I loro contributi integrativi andranno a pagare il debito dei precedenti iscritti.

Per rendere più evidenti le tesi dei gruppi sopra esposti, si osservi la tabella a fondo pagina delle contribuzioni e dei rendimenti. Il contributo integrativo è indicato nel suo valore medio in rapporto al reddito.

I nuovi iscritti nei primi tre anni hanno versato, da un minimo di 3,25 euro di contributi per ogni euro di pensione annua maturata ad un massimo di 4,5, nei vari anni (colonna 12) e negli anni successivi i contributi della colonna 7. Gli altri iscritti vanno da un minimo di 4,75 ad un massimo di 7,71 (col. 7) fino al limite e da 9,17 a 13 per il reddito oltre il limite (col. 8). Le col. 9, 10 e 11 riportano i rapporti ante 1996.

I rapporti di contribuzione dei nuovi iscritti (col. 12) sono certamente troppo modesti per corrispondere, sia pure dopo 30 anni, circa 14 annualità di pensione (da 68 a 82 anni mediamente) ed anche i successivi coefficienti entro il limite (col. 7). Sono invece elevati i coefficienti oltre il limite (col.8).

CONCLUSIONI

In primo luogo bisogna avere un sistema in cui la pensione sia determinata in proporzione a tutta la contribuzione. La solidarietà deve prevedere solo i casi particolari di invalidità, inabilità e premorienza e non le contribuzioni minori determinate da altre attività svolte contemporaneamente.

L'equilibrio della gestione deve essere controllato mediante un bilancio reale, completo e aggiornato periodicamente e non con previsioni e bilanci, che vengono regolarmente smentiti dai primi risultati effettivi.

Il sistema a ripartizione non dovrebbe essere applicabile in una gestione privata o privatizzata, soprattutto per una categoria senza esclusive e per attività che viene svolta anche da aziende e professionisti non abilitati, per cui si possono avere aumenti o diminuzioni degli iscritti, che rendono instabile l'equilibrio dei conti.

In ogni caso non basta un controllo generico del miglioramento o del peggioramento dell'equilibrio nel tempo. Anche i miglioramenti degli anni novanta sono stati determinati dalle elevate disponibilità finanziarie senza tener conto del notevole aumento degli iscritti e quindi del necessario aumento delle riserve per far fronte al conseguente aumento delle prestazioni nel futuro.

Solamente con il calcolo delle riserve matematiche attuariali si dispone dell'effettivo debito in maturazione, mentre i prudenti bilanci previsionali sono superati dagli scostamenti normali anche con le migliori previsioni per l'assoluta incertezza dell'andamento futuro.

La fusione di una categoria ad esaurimento costituisce anche il trasferimento degli oneri alla generazione futura dei dottori commercialisti, che costituisce una evidente violazione delle disposizioni dell'art. 4, secondo il quale l'unificazione deve effettuarsi senza vantaggi o svantaggi di una categoria sull'altra.

Non si può quindi trattare l'unificazione ed anche senza l'unificazione, non si può continuare con l'iniquo sistema pensionistico attuale, che non restituisce più della metà dei contributi versati. Se ci fosse un debito dobbiamo calcolarlo ed ammortizzarlo in un tempo ed in una forma adeguata alla sua entità e non con la confisca di oltre la metà dei versamenti.

RAPPORTI TRA LA CONTRIBUZIONE INTERA E RIDOTTA AL 50% E LA PENSIONE

Anni	Contributi		Contributo Integrativo	totale contrib.		Rapp.contr./pens.		Dal 1996		Al 50%	
	Limite	Oltre		Limite	Oltre	Limite	Oltre	Limite	Oltre	Limite	dal 96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87-91	10%	3%	3,5%	13,5%	6,5%	7,71	13,00	6,75	10,83	4,86	4,5
92-95	7%	2,1%	3,5%	10,5%	5,6%	6,00	11,20	5,25	9,33	4,00	3,5
96-01	6%	2%	3,5%	9,5%	5,5%	4,75	9,17				3,25
02-03	10%	4%	3,5%	13,5%	7,5%	6,75	12,50				4,25

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE



IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO 2007

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, in collaborazione con Il Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell'ambito dei giovani praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l'esame di Stato per l'ammissione alla professione di Dottore Commercialista, bandisce, anche per il 2007, un concorso per n. 3 borse di studio denominate **IL COMMERCIALISTA VENETO 2007**

1. Importo

Le borse di studio prevedono l'elargizione a favore dei vincitori di un premio in denaro di Euro 800 ciascuno.

2. Destinatari

Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1975, iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie prima del 30/09/2006, ovvero i praticanti che abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l'Esame di Stato per l'ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto

I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l'attività professionale dei Dottori Commercialisti. **Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della dimensione massima dell'elaborato), in cui l'Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati della ricerca.** Costituirà particolare elemento di valutazione l'originalità e la novità nell'approccio al tema trattato.

4. Modalità

Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di Redazione de **IL COMMERCIALISTA VENETO**, all'indirizzo borsedistudiocv@libero.it, entro le ore 24.00 del 10 settembre 2007. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5. Giuria

La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de **IL COMMERCIALISTA VENETO**, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell'Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6. Premiazione

La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nella stagione formativa 2007/2008. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su "Il Commercialista Veneto"; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.

Dopo il 31 dicembre 2008 i lavori che hanno concorso all'assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l'espressa indicazione "elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata **IL COMMERCIALISTA VENETO 2007** periodico bimestrale dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie".

Venezia, Dicembre 2006

**ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE**

Il Presidente
Diego Xausa

IL COMMERCIALISTA VENETO

Il Direttore Responsabile
Luciano Berzè

NORME E TRIBUTI

Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali

Premessa

L'istituto del fondo patrimoniale, introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia nel 1975, secondo la più accreditata dottrina altro non è che il semplice adeguamento del vecchio patrimonio familiare al nuovo spirito introdotto con la riforma. In estrema sintesi il fondo patrimoniale è un complesso di determinati beni, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. E' bene premettere che attraverso tale istituto si dà origine ad un patrimonio autonomo di scopo e non ad un autonomo soggetto di diritto.

Aspetti civilistici - L'istituto del fondo patrimoniale nel codice civile

Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del c.c.

Il fondo patrimoniale può costituire uno valido mezzo per tutelare i beni familiari dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di difficoltà economica o di fallimento dell'attività esercitata da uno dei coniugi.

I beni compresi nel fondo in esame infatti, essendo sottoposti ad un vincolo di destinazione, ossia potendo essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non possono essere aggrediti per coprire debiti maturati nell'attività imprenditoriale/professionale e conseguentemente non possono essere assoggettati ad azioni esecutive da parte dei creditori. E' appena il caso di ricordare che secondo quanto stabilito dall'art. 168 c.c. i coniugi non possono utilizzare i beni del fondo allo stesso modo e con la stessa libertà con cui dispongono degli altri beni propri ma devono sempre rispettare il vincolo di destinazione e cioè "i bisogni della famiglia". Non appare sempre agevole determinare quali siano "i bisogni della famiglia" anche se autorevole giurisprudenza ha accolto una interpretazione abbastanza ampia. La Corte di Cassazione con la sentenza 7.1.1984 n. 314 ha descritto i bisogni di famiglia come "esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi". Il fondo patrimoniale è riservato esclusivamente alla famiglia per cui indispensabile è la presenza dell'atto di matrimonio.

Per famiglia si intende un nucleo ristretto e cioè genitori, figli legittimi, legittimati e adottivi, minorenni o maggiorenni con diritto di mantenimento.

Si ritiene che la costituzione del fondo possa avvenire anche precedentemente al matrimonio, tuttavia gli effetti di tutela possono decorrere solamente al sorgere del suddetto vincolo.

Aspetti civilistici - I soggetti e la proprietà dei beni

I soggetti che possono costituire il fondo sono i seguenti:

FABIO BALESTRA

Ordine di Forlì

ENNIO VIAL

Ordine di Treviso

- il coniuge;
- i coniugi congiuntamente;
- un terzo.

Come già accennato in premessa, con la costituzione del fondo patrimoniale non nasce un autonomo soggetto giuridicamente rilevante, in quanto lo stesso non diventa proprietario dei beni.

Pertanto l'istituzione del fondo non comporta necessariamente una nuova o diversa ripartizione della proprietà dei beni tra i coniugi o, se creato su iniziativa di un terzo, un suo trasferimento a favore degli stessi.

I beni possono infatti appartenere ad uno solo dei coniugi o al terzo che ha inteso mantenere la proprietà, concedendo solo il godimento e l'amministrazione dei beni conferiti.

Una ipotesi, peraltro diffusa, è quella di destinare beni di proprietà personale dei coniugi al fondo costituendo in tal modo un patrimonio separato. Sennonché, è anche possibile che uno dei coniugi includa in un fondo patrimoniale già costituito propri beni personali affinché questi siano destinati a far fronte ai bisogni del nucleo familiare. Nel momento in cui uno dei due coniugi decida di far confluire parte dei propri beni nel fondo può decidere sia che la proprietà dei beni spetti ad entrambi i coniugi sia che la nuda proprietà dei beni "conferiti" resti in capo al disponente (art. 168 c.c.). In tal modo solamente un diritto reale di godimento, nel caso specifico il diritto di usufrutto, viene attribuito al fondo patrimoniale, mentre la nuda proprietà resta in capo al coniuge.

Se ne deduce che risulta possibile che costituiscano il fondo diritti reali di godimento quali ad esempio il diritto di abitazione o di usufrutto e non solo il diritto di proprietà.

L'amministrazione del fondo e quindi dei beni e degli utili da essi derivanti spetta equamente ad entrambi i coniugi, che sono obbligati a gestirlo nell'interesse della famiglia.

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dal singolo coniuge indipendentemente dall'altro, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere eseguiti da entrambi congiuntamente.

Aspetti civilistici - L'oggetto del fondo patrimoniale

Possono rientrare nel fondo patrimoniale:

- beni immobili;
- beni mobili iscritti in pubblici registri;
- titoli di credito nominativi.

Sono esclusi tutti i beni che non rientrano tra i beni che devono essere iscritti in pubblici registri quali ad esempio, gioielli, oggetti d'arte e

somme di denaro.

L'azienda non può mai essere oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale.

L'esclusione di alcuni beni dal fondo patrimoniale va senz'altro ricercata nel regime di pubblicità assicurato garantito solo a certe categorie di beni. Soltanto i beni per i quali è previsto un adeguato regime di pubblicità possono dunque essere inclusi nel fondo così che il vincolo che grava su di essi sia reso pubblico.

Aspetti civilistici - Forma dell'atto e adempimenti

Il fondo patrimoniale:

- va costituito nel caso di atto fra vivi con atto pubblico. In caso di atto *mortis causa* il fondo può essere costituito anche per testamento.

- deve essere trascritto nei pubblici registri affinché sia data adeguata pubblicità all'atto.

- deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio, che come già accennato, rappresenta elemento essenziale per poter istituire il fondo stesso.

L'annotazione ha lo scopo di rendere opponibile a terzi (art. 162 c.c.) l'atto costitutivo del fondo e si palesa nell'indicazione sull'atto di matrimonio della data di costituzione del fondo, del nominativo del notaio rogante e delle generalità dei contraenti.

- deve essere annotato sul titolo di credito nominativo.

Non è possibile fissare un termine temporale di durata del fondo, né prevedere clausole di risoluzione dello stesso, che può verificarsi esclusivamente a seguito dello scioglimento del matrimonio per divorzio, annullamento, cessazione o morte di uno dei due coniugi ovvero, in presenza di figli minori, non prima del compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

La "ratio" dell'istituto e i rapporti con i creditori

I beni che costituiscono il fondo sono soggetti ad un vincolo di destinazione in forza del quale gli stessi beni e i relativi frutti possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e non per adempiere ad obbligazioni create nell'ambito di attività estranee alla famiglia, quali l'attività d'impresa o professionale svolta da uno dei due coniugi.

I beni che fanno parte del fondo patrimoniale rappresentano un patrimonio separato rispetto ai beni sui quali i creditori possono rivalersi per far rispettare le obbligazioni che uno dei due coniugi ha contratto nell'esercizio della propria attività professionale o di impresa.

Infatti se il debito è contratto per i bisogni della famiglia il creditore può rivalersi anche sui beni del fondo, diversamente se il debito deriva dall'esercizio dell'attività imprenditoriale/professionale

Il fondo patrimoniale

SEGUE DA PAGINA 23

nale il creditore non potrà vedere soddisfatte le sue pretese tramite, ad esempio, la vendita forzosa dei beni facenti parte del fondo patrimoniale.

Ne consegue che eventuali esecuzioni coattive nei casi di inadempimento o fallimento dell'imprenditore o di insolvenza del lavoratore autonomo non possono, nella generalità dei casi, avere effetti sul patrimonio destinato al fondo immobiliare.

Occorre però a questo punto effettuare una ulteriore distinzione all'interno dell'ipotesi in cui il debito risulti contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Infatti secondo quanto disposto dall'art. 170 c.c. **se il creditore al momento dell'operazione è a conoscenza dell'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia** sarà per questo impossibile escutere i beni facenti parte del fondo.

Qualora invece il creditore non sia a conoscenza della suddetta estraneità potrà al contrario portare a compimento azioni esecutive anche sui beni del fondo.

Diviene pertanto di rilevanza fondamentale l'elemento della "conoscenza" da parte del creditore delle ragioni che hanno portato a contrarre il debito e, specificamente, dell'inerenza o meno di quest'ultimo ai bisogni della famiglia.

Non risulta semplice, soprattutto in certe circostanze, portare prove concrete a dimostrazione dell'inerenza o meno del debito all'attività professionale o d'impresa piuttosto che alle reali esigenze di mantenimento familiare. Ai fini dell'applicazione dell'art. 170 c.c. sono rilevanti tanto i debiti antecedenti quanto quelli successivi alla costituzione del fondo patrimoniale, come da insegnamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di Cassazione.

In molte sentenze, il Supremo Collegio ha, infatti, ribadito l'opponibilità del fondo patrimoniale anche ai debiti precedenti alla sua costituzione, in conformità alla norma civilistica suddetta, che non introduce alcuna distinzione temporale dei debiti per i quali si procede. Proprio su queste considerazioni troverà terreno, più o meno fertile, l'utilizzo da parte del creditore dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare). Infatti, visto che la costituzione del fondo può essere ricondotta allo scopo di non ottemperare agli obblighi verso i creditori, arrecando alle pretese di questi un palese pregiudizio, l'ordinamento consente di esperire azioni finalizzate a riportare nel patrimonio del debitore quei beni che sono stati dolosamente "celati" da quest'ultimo.

In numerose circostanze si riscontra un copioso utilizzo di azioni revocatorie al fine di annullare atti di costituzione di fondi patrimoniali.

E' tuttavia difficile indicare l'orientamento della giurisprudenza in merito all'efficacia o meno di tali azioni. Infatti, ogni caso va valutato separatamente, ricordando pur sempre che tutte le caratteristiche e le specificità del fondo patrimoniale devono essere riscontrate e verificate preventivamente alla costi-

tuzione, affinché anche nei casi di assoluta mancanza di dolo nell'utilizzo dell'istituto in esame una semplice azione revocatoria non possa inficiare la validità dell'atto.

Disciplina fiscale - Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte dirette, i redditi dei beni facenti parte del fondo patrimoniale in base all'art. 4, co. 1, lett. b), TUIR, "sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge".

Come già accennato, il fondo non costituisce un autonomo soggetto di diritto e dunque non ma-

mente attribuita l'amministrazione del fondo.

Disciplina fiscale - Imposta di registro

Per quanto riguarda l'imposta di registro, assume rilevanza il fatto che la costituzione del fondo comporti o meno il trasferimento della proprietà dei beni conferiti.

In particolare, come ha precisato la C.M. 30.11.2000, n. 221/E e come confermato più volte dalla Corte di Cassazione (Sentenze 6.6.2002 n. 8162 e 2.4.2003 n. 10666), **quando la costituzione del fondo non comporta il trasferimento della proprietà dell'immobile ma il solo vincolo di destinazione dello stesso, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa (Euro 168)** in quanto l'atto è riconducibile alla categoria degli atti residuali ex art. 11, D.P.R. n. 131/86.

Merita a tal proposito di essere segnalata la sentenza della Corte di Cassazione 26/5/2003 n. 8289 dove viene affrontato il tema della tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nella particolare ipotesi in cui il soggetto conferente si riserva la proprietà dei beni con cui il fondo stesso viene costituito. In tale caso viene ribadito che l'atto di costituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Disciplina fiscale - Le possibili modifiche del collegato alla Finanziaria 2007

all'imposizione indiretta

Ai fini di valutare il trattamento tributario del fondo patrimoniale occorre, però, tener conto del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) che ha introdotto una **nuova tassazione per le dichiarazioni di trasferimento di beni a**

causa di morte e per le donazioni.

In particolare, la versione definitiva dell'art. 2, comma 47, del decreto in esame include nella categoria degli atti a titolo gratuito anche atti che comportano "la costituzione di vincoli di destinazione".

Se questa espressione fosse estesa anche al fondo patrimoniale, non vi sarebbe più alcuna distinzione, a livello di imposte indirette, tra atto costitutivo del fondo che comporta la mera apposizione di un vincolo di destinazione ed atto costitutivo del fondo con trasferimento della proprietà di beni immobili: **entrambi verrebbero tassati come rientranti nell'ampio genus di atti a titolo gratuito.**

La tassazione in concreto dipenderebbe dal rapporto di parentela tra il costituente il fondo ed i coniugi beneficiari e non sarebbe più applicabile la sola imposta di registro in misura fissa ma le imposte gravanti sulle donazioni.

Disciplina fiscale - ICI

Dal momento che sono soggetti passivi ICI i proprietari, o i titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, in presenza di un fondo patrimoniale è **tenuto al versamento dell'ICI il coniuge** che risulta proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile stesso.

Siamo stufi!

Siamo stufi. Siamo veramente stufi di collaborare con l'Amministrazione finanziaria, di fare un gran lavoro, di fare opera di divulgazione e poi di applicazione delle norme, tributarie, societarie e di diritto in generale, di analizzare e di approfondire un flusso di normativa sempre più travolgente, siamo stufi di cercare di convincere la clientela che è corretto seguire le norme.

Dopo una vita passata in questo modo possiamo permetterci di dire che siamo stufi.

Non abbiamo mai chiesto e nemmeno ora chiediamo un grazie per quanto facciamo; ma che ci venga riconosciuto il ruolo questo sì. Lavoriamo bene, lavoriamo sempre, facciamo promozione alle norme dello Stato, e non siamo tenuti in nessuna considerazione. I provvedimenti ci passano sopra la testa, e sono sempre di più.

Ma chi ce lo fa fare? Perché sempre più adempimenti, perché facciamo outsourcing gratuitamente?

E' giusto chiedercelo. E subito dopo darci una risposta.

Si dovrà cercare di riappropriarci del nostro ruolo, e fare sentire la nostra voce, forte.

Lavoriamo, collaboriamo, ma vogliamo essere considerati e coinvolti.

Per un futuro migliore, per tutti.

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)

tura una propria soggettività passiva d'imposta. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza l'effettiva ripartizione della proprietà dei beni che costituiscono il fondo. Opera infatti una presunzione assoluta che impone una equa ripartizione fra i coniugi dei redditi derivanti dai beni del fondo indipendentemente dunque dalla differente percentuale di proprietà in capo ai coniugi. Secondo quanto affermato dal Leo "Le imposte sui redditi nel Testo unico" Ed. 2006: "Correlando l'art. 167 c.c. con il successivo art. 168 ne deriva che la titolarità giuridica dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale può essere ripartita (anche per quote differenziate) tra i coniugi ovvero spettare per intero ad uno dei due coniugi o al terzo che ha effettuato il conferimento, fermo restando in ogni caso il vincolo di appartenenza al fondo dei frutti che da detti beni derivano."

La predetta modalità di ripartizione della tassazione tra i coniugi trova applicazione anche relativamente alle plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni ex art. 67, TUIR.

Nel caso di cessazione del fondo (art. 171 c.c.) i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusiva-

Farewell, Milton

GIORGIO MARIA CAMBIE'

Ordine di Verona

Deve aver avuto un bel coraggio. Nel 1946, quando imperversava il keynesianesimo e tutti gli stati bene o male si intromettevano pesantemente nell'economia Milton Friedman, che è morto il 16 novembre scorso all'età di 94 anni, pubblicò uno studio che attaccava il controllo degli affitti, più o meno l' "equo canone" come lo conosciamo noi. Essere un sostenitore del libero mercato in quell'aura voleva dire venire considerato almeno strambo. La vulgata dopo la grande depressione, sotto la guida della *Teoria Generale* di John Maynard Keynes era che lo stato dovesse controllare il mercato e che i governi dovessero spendere e prendere a prestito per mantenere l'economia viva e controllare la disoccupazione. Ma nella seconda metà dello scorso secolo Milton Friedman, al quale venne conferito il Nobel per l'economia nel 1976, portò profondi cambiamenti in almeno tre campi enormemente importanti ed interconnessi.

Il primo è sintetizzato nel suo *Capitalismo e libertà* del 1962. Per Friedman i due erano inestricabilmente interconnessi. Senza libertà economica (capitalismo) non vi può essere libertà politica. I governi, sosteneva, dovrebbero soltanto far osservare i contratti, promuovere la concorrenza, "fornire un quadro monetario" e proteggere "gli irresponsabili, siano essi pazzi o bambini." Per mostrare dove l'intervento dello stato non doveva esserci, egli elencava 14 attività "che non possono... validamente essere giustificate". Queste includevano le sovvenzioni ai prezzi per gli agricoltori, le tariffe doganali e le quote di importazione, i controlli dei canoni, "la regolamentazione dettagliata delle industrie" ivi incluse le banche, l'acquisto forzoso di titoli di stato da parte dei pensionati, la ferma militare obbligatoria in tempo di pace, i parchi nazionali e la proibizione di trasportare la posta dietro compenso.

In secondo luogo Friedman rivoluzionò il modo di trattare la moneta e l'inflazione da parte degli economisti e dei legislatori. Egli fu contrario alla tecnica, ampiamente usata anche nel nostro paese, di allentare la politica monetaria, ottenendo un'apparente riduzione della disoccupazione al costo di una maggior inflazione. Questo - egli sosteneva - è un'illusione. Se un governo ripeteva questo procedimento, potevano nascere disastri. Ma la sua maggiore teoria, quella che gli valse il Nobel, fu la sua teoria sui consumi.

Keynes aveva ipotizzato che quando aumentava il reddito, così sarebbe aumentata la parte di esso risparmiata. Ciò si rivelò vero solo fino a un certo punto: sebbene i ricchi avessero dei tassi di risparmio maggiori dei poveri, i tassi di risparmio aggregati non salivano quando i paesi diventavano più ricchi. Friedman risolse questo apparente paradosso con una teoria chiamata l' "ipotesi del reddito permanente", formulata nel 1957. La gente - egli diceva - non spende sulla base di quello che è il suo reddito per quell'anno, ma secondo il suo "reddito permanente", ciò che si aspetta di avere anno per anno. Perciò in un anno negativo intacca i suoi risparmi; quando arrivano forti entrate non spende tutto. Friedman fu un buon venditore delle proprie idee. Oltre all' inse-

gnamento in varie università ed una collaborazione alla rivista *Newsweek* dal 1966 al 1983, egli fu autore di numerosi libri, scritti in collaborazione con la moglie Rose che sposò nel 1938 e che fu sempre la sua compagna di studi e di lavoro. Fra i suoi lavori maggiori: *Price Theory* (Teoria dei prezzi) 1962, *Capitalism and Freedom* (Capitalismo e libertà) 1962, la monumentale *A Monetary History of the United States, 1867-1960* (Storia Monetaria degli Stati Uniti 1867-1960) scritto con Anna Schwartz, che analizzava la Grande Depressione o, come la chiamarono gli autori, la Grande Contrazione e gli errori fatti in essa dalla Riserva Federale, *An economist's protest* (La protesta di un economista) 1972, *There Is No Such Thing As a Free Lunch* (Non esiste un pasto gratis) 1975, *Price Theory* (Teoria dei prezzi) 1976 e *Free to Choose* (Liberi di scegliere) 1979. *Free to choose* è anche il titolo di una serie di trasmissioni alla radio pubblica.

Le sue teorie monetaristiche vennero ampiamente seguite dalle amministrazioni Nixon, Ford, Reagan e Bush padre, della Thatcher in Inghilterra ed improntano direttamente o indirettamente anche la politica attuale di molti Paesi, non ultima quella di Greenspan e di Bernanke.

Due citazioni da *Free to Choose* :


"Quando l'alcolizzato comincia a bere, dapprima sente gli effetti benefici; gli effetti negativi arrivano soltanto il mattino dopo, quando si sveglia con il mal di testa; e spesso non sa resistere alla tentazione di alleviare il dolore bevendo "un altro cicchetto per farsi

passare la sbornia". L' analogia con l' inflazione è esatta. Quando un paese si trova all'inizio di un processo inflazionistico, il primo effetto sembra benefico. L'aumentata quantità di moneta mette in grado chiunque abbia accesso ad essa - oggi giorno in primo luogo il settore pubblico - di spendere di più senza che nessuno altro debba spendere di meno. I posti di lavoro diventano più abbondanti, l'attività economica è vivace, quasi tutti sono felici, all'inizio. E questi sono gli effetti benefici. Ma poi l'aumento della spesa comincia a far crescere i prezzi; i lavoratori si accorgono che i loro salari, benché più alti in termini di dollari, comperano di meno; gli imprenditori si accorgono che i loro costi sono aumentati, sicché le maggiori vendite non sono redditizie come si erano aspettati, a meno di non aumentare ancora più rapidamente i loro prezzi. Gli effetti negativi cominciano ad emergere: prezzi più alti, domanda meno esuberante, inflazione e stagnazione combinate insieme. Come accade all'alcolizzato, la tentazione è di aumentare la quantità di moneta ancora più in fretta. Il che produce quell'andamento a montagne russe che conosciamo. In entrambi i casi ci vuole una dose sempre più grande - di alcool o di moneta- per dare rispettivamente all'alcolizzato e all'economia lo stesso brio...."

E ancora:

"... ogni accrescimento del potere dello stato a qualsiasi fine accresce il pericolo che lo stato, invece di servire la grande maggioranza dei cittadini, diventi un mezzo attraverso il quale alcune persone si avvantaggiano a spese di altre."

Addio, Milton, ci mancherai.



Sopra: una copertina che Time dedicò a Friedman negli anni '70.

TRIVENETO SAILING CUP 2006

Trionfo dell'equipaggio dell'Ordine di Vicenza

MICHELE ZACCARIA

Ordine di Vicenza

Il vento quest'anno ha deciso di "partecipare" alla seconda edizione della "Triveneto Sailing Cup", regata dell'Associazione Dottori Commercialisti delle Tre Venezie che si è svolta nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre a Grado.

La manifestazione nata lo scorso anno e organizzata dalla Soltel di Vicenza con la collaborazione tecnica di Alberto Leghissa, ha visto sfidarsi otto equipaggi di professionisti, dottori commercialisti e ragionieri degli Ordini territoriali del Triveneto, con a bordo ognuno un velista professionista.

Splendida la cornice del mandracchio di Grado, dove il venerdì mattina venivano consegnate agli equipaggi le imbarcazioni per le prove libere, il monotipo G 34 del Giro d'Italia, fornite dal grande Cino Ricci.

La sera, con la presenza dei "tattici" Stefano Rizzi, Loris Plet, Lorenzo Bodini, Marco Bodini, G. Battista Ballico, Alessandro Alberti, Salvatore Eulisse e Cristiana Monina, venivano estratti gli abbinamenti Ordine/tattico per la "sfida" composta da tre regate il sabato e due la domenica per aggiudicarsi il Trofeo vinto nella prima edizione dall'Ordine di Trieste.

Grande entusiasmo tra gli equipaggi e "studio" della tattica di regata la mattina durante la preparazione delle imbarcazioni e la suddivisione dei ruoli: pronti si parte! Alla linea di partenza, con condizioni meteorologiche ideali (vento forte e tempo variabile) gli equipaggi, Ordine di Padova, Ordine di Venezia, Ordine di Bolzano, Ordine di Trento e Rovereto, Ordine di Trieste, Ordine di Udine, Ordine di Vicenza, e Collegio dei Ragionieri di Vicenza, mostravano da subito oltre ad un grande spirito di squadra, grinta e agonismo, qualità riconosciute dai tattici, come nei "veri" team velici!



Alla fine con grande determinazione e regolarità l'equipaggio dell'Ordine di Vicenza capitanato dal tattico professionista Alessandro Alberti, e condotto dallo skipper/timoniere Michele Zaccaria, Francesco Ferronato randista, Ugo Zerbato drizzista, Teo Di Battista tailer gennaker, Luca Munari prodiere e Sabrina Trevisan tailer fiocco, con una vittoria, un secondo e tre terzi posti in classifica si sono aggiudicati il Trofeo davanti all'Ordine di Venezia, all'Ordine di Trento e Rovereto, all'Ordine di Trieste, all'Ordine di Padova, al Collegio dei Ragionieri di Vicenza, all'Ordine di Bolzano e all'Ordine di Udine.

La consegna del Trofeo all'equipaggio vincitore è avvenuta il 13 ottobre in occasione della prima giornata di Studio Triveneta presso il centro congressi della Fiera a Vicenza.

Appuntamento, quindi, alla terza edizione della Triveneto Sailing Cup 2007!

Buon vento a tutti!

Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

BASSANO DEL GRAPPA**Michele Sonda**

Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)

Tel. 0424 - 228106 FAX 232654

email michele.sonda@catena-sonda.it

BELLUNO**Angelo Smaniotto**

Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437-948262 FAX 948575

email asprosm@tin.it

BOLZANO**Barbara Giordano**

Via Galilei 2 A - 39100 BOLZANO

Tel. 0471-265975 FAX 265998

email b.giordano@dnet.it

GORIZIA **Davide David**

Via dell'Ingegno, 13 - 34073 GRADO (GO)

Tel. 0431-82006 FAX 85776

email daviddavid@iceonline.it

PADOVA**Ezio Busato**

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 FAX 655088

email info@studiobusato.it

PORDENONE**Eridania Mori**

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE

Tel. e FAX 0434-541790

email eridmori@tin.it

ROVIGO**Filippo Carlin**

Via XXIV Maggio, 3/A - 45014 PORTO VIRO (RO)

Tel. e fax 0426-025010

email filippo.carlin@studiodia.it

TRENTO**Carlo Delladio**

Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO

Tel. 0461- 237520

email carlodelladio@virgilio.it

TREVISO**Germano Rossi**

Sottoportico Buranelli, 27 31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 FAX 583033

email rossi@advisagroup.it

TRIESTE**Matteo Montesano**

Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE

Tel. 040 - 6728511 FAX 775503

email matteomontesano@finpronet.com

UDINE**Guido Maria Giaccaja**

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE

Tel. 0432 - 504201 FAX 506296

email giaccajag@arkimede.it

VENEZIA**Luca Corro**

Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)

Tel 041-971942 FAX 980015

email luca.corro@corrolepsky.it

VERONA**Claudio Girardi**

Via Angiolieri, 4 - 37040 Castel d'Azzano (VR)

Tel. 045 - 518222 FAX 518023

email claudiogirardi@libero.it

VICENZA**Adriano Cancellari**

Via degli Alpini, 21

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Tel. 0444-381912 FAX 381916

email cancellari@euraaudit.it

Segreteria / Maria Ludovica Pagliari

(Segretaria di Redazione)

Via Paruta 33A 35126 PADOVA

Tel. e fax 049 757931

PROFESSIONE

La riforma delle professioni: passi avanti, ma interlocutori diversi

Sono passati anni e la riforma delle professioni è stata da più parti invocata per motivi diversi, i più meramente demagogici e superficiali. Taluni sono invece motivi pertinenti capaci di raccogliere consensi diffusi, ma mai unanimi. L'equivoco di fondo è che si vuol riformare il comparto delle professioni che è tutt'altro che omogeneo e molte delle motivazioni addotte sono riferibili ad alcune e non ad altre, senza che ciò sia però indolore.

Le istanze riformatrici dell'attuale Governo erano ampiamente prevedibili e tal quali anticipate nel programma elettorale, perché tanta sorpresa? Lì, però, sono elencate le soluzioni, ma i problemi che si intenderebbe risolvere restano nelle generiche affermazioni di principio che tradiscono una scarsa conoscenza di fondo. Generalizzare annunciando la liberalizzazione di quei settori ingessati da anacronistici privilegi, così come rimuovere le barriere all'accesso dei giovani che non siano figli di professionisti, è un modo per raccogliere demagogico consenso nella pubblica opinione senza che però si vadano a rimuovere i problemi meno generici che si annidano in ciascuna singola professione, gli uni diversi dagli altri.

Ma i dottori commercialisti cosa hanno mai da difendere rispetto ad anacronistiche rendite di posizione, o barriere all'accesso e dunque allo svilupparsi di una sana concorrenza?

La risposta è nelle norme di esercizio della nostra professione che da anni ha eliminato l'inderogabilità dei limiti tariffari e consentito la pubblicità informativa, così come da anni, in particolare per bocca dell'Unione, chiede al legislatore una normativa *ad hoc* che introduca le aggregazioni professionali con strumenti societari i quali consentano conferimenti ed acquisizione di capitali senza perdere la matrice essenziale di lavoro autonomo intellettuale.

Nondimeno, in questo concitato contesto in cui tutti gridano e cercano visibilità nell'opporsi a qualsiasi disegno riformatore, l'Unione Giovani Dottori Commercialisti è emersa quale sostanzialmente (e purtroppo) unica portatrice di documenti di analisi critica e propositivi, puntualmente redatti, consegnati e diffusi all'indomani di ogni bozza o ddl di riforma resi pubblici, e ad ogni occasione di incontro con gli uffici legislativi dei vari ministeri interessati. E' regolare che l'Unione sia assunta a questo ruolo? Credo che lo spazio acquisito sia direttamente proporzionale a quello non doverosamente occupato... perché in fondo l'Unione è un gruppo di ragazzi, di buona volontà, ma privi di egida istituzionale.


La posizione distinta dell'Unione e con essa dei dottori commercialisti che le hanno dato credito, da tutte le altre professioni, nasce con la scelta primigenia della manifestazione del 27 luglio allorché tutti protestavano contro i provvedimenti del ministro Bersani,

mentre i dottori commercialisti lamentarono a gran voce la lesione della certezza del diritto operata con l'ingiustificato uso della decretazione d'urgenza (e affrettata) in materia tributaria, ma non contro le misure liberalizzatrici. Contestazione nei metodi, dunque, molto meno nella sostanza. Tale posizione non è certo passata inosservata così come è stata apprezzata l'apertura dell'Unione (anche qui sola) alla discussione sui temi della concorrenza che sono stati oggetto di dibattito partecipato anche dalla autorità Antitrust in più di un evento nazionale. Credo che proprio di qui derivi l'interesse mostrato dal legislatore, a vari livelli, nei confronti dei giovani dottori commercialisti.

Quale la deduzione? Che ci vuole il coraggio e la preparazione per affrontare il cambiamento. Tutto ciò è sufficiente? Purtroppo dobbiamo dire di no, almeno fin quando alla attenzione ed all'apprezzamento avrà fatto seguito l'assunzione nelle norme che riformeranno le professioni dei principi e dei rilievi sostenuti. In verità, si deve riconoscere che diversi

punti della (prospettata) riforma vanno incontro adesso, dopo talune correzioni, ad istanze che i dottori commercialisti ed i giovani in particolare da tempo sostenevano:

- introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i professionisti o per le società professionali;
- la composizione delle commissioni per gli esami di Stato, con il ricorso a colleghi in misura non superiore alla metà dei componenti e comunque non della medesima sede;
- la temporaneità delle cariche degli organi di governo degli Ordini, sino ad un massimo di dieci anni;
- la distinzione tra organi disciplinari e organi di governo degli Ordini;
- l'inclusione tra gli illeciti disciplinari dell'omesso aggiornamento della formazione professionale;
- la previsione dell'istituzione delle Società tra professionisti (Stp) anche multidisciplinari e con accesso di soci di capitale in misura anche importante, ma sempre minoritaria e senza facoltà amministrative;



- la eliminazione di ogni vincolo di anzianità per il tirocinio professionale, che invece è presente nel D. Lgs. 139/05 del nostro ordinamento e che speriamo venga rimosso.

Vi è un fatto da evidenziare: mai come questa volta è diffusa la sensazione che la riforma ci sarà e questo è un fatto positivo, ma soltanto se di riforma si parla e non di un provvedimento che punti a legittimare ulteriori confusioni di ruoli e di competenze.

Le note polemiche sul c.d. "sistema duale" sono un problema tutto nostro, è bene saperlo. Solo noi abbiamo esercitati abusivi della professione legittimati in qualche modo dal mercato, dal legislatore tributario (che consente loro qualunque collaborazione) e di fatto legittimati anche dalla inefficace azione di tutela dei consigli nazionali degli ultimi 20 anni.

Dunque, continuino pure a lavorare, nel rispetto delle norme esistenti, ma se vogliono un riconoscimento di fonte pubblica hanno un metodo formidabile: studiare e sostenere l'esame di Stato che, bada caso, è previsto dalla Costituzione!

Proprio in questi ultimi giorni dell'anno, peraltro, si è assistito a taluni segnali incoraggianti, quale la discussione aperta su istanza sempre dell'Unione, circa l'ampliamento delle competenze per la autentica degli atti societari a suo tempo relegati nella riserva notarile dalla legge Mancino, ma anche circa la lettura restrittiva del sistema duale stesso espressa chiaramente nella lettera inviata dal Ministro Mastella a margine del trentennale della UGDC di Salerno. Non si deve infine dimenticare che i DS, appena un anno fa, nelle autorevoli persone degli On.li Agostini e Finocchiaro, avevano presentato un disegno di legge di riforma in cui si leggeva chiaramente che le associazioni oggetto di riconoscimento non dovevano avere attività oggetto di professioni ordinarie. A quello in tante occasioni l'Unione ha fatto palese riferimento nell'auspicio di richiamare alla coerenza: se i segnali attuali troveranno forza, vorrà dire che qualcosa si è mosso....

ANDREA BONECHI
Membro Giunta Nazionale UNGDC

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: LUCIANO BERZE' (Padova)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - BARBARA GIORDANO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - CARLODELLADIO (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDOM. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: FABIO BALESTRA (FO) - ANDREA BONECHI (PT) - GIORGIO MARIA CAMBIE' (VR) - CONFERENZA PERMANENTE FRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE - MASSIMO LEMBO (TV) - MASSIMO MIANI - ANTONIO PASTORE - MARCO PEZZETTA (UD) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - AURELIO SNIDERO (UD) - ENNIO VIAL (TV) - MICHELE VIETTI - MICHELE ZACCARIA (VI)

INSERTO A CURA DI: Matteo Montesano (Trieste), Flavio Pilla (Trevise)
Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965
Editore: ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE
Fondatore: Dino Sesani (Venezia)

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)
Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di WOLTERS KLUWER Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 4 gennaio 2007 - Tiratura 7400 copie

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com
Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana